

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1.

Annessi: //.

OGGETTO: Direttiva sullo Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale e Triennale.
Testo coordinato con la var. 1.

Direttiva: f.n. M_D AB05933 REG2023 0326392 in data 1° giugno 2023.

Var. 1: f.n. M_D AB05933 REG2025 0603405 in data 29 dicembre 2025.

PREMESSA

La presente Direttiva persegue il fine di trattare in maniera organica la materia dello stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale e Triennale, recependo in un testo unico la Variante 1, che è stata emanata per adeguare le disposizioni della Direttiva - ed. 2023 alle modifiche normative "*medio tempore*" intervenute.

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

DIRETTIVA SULLO STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA INIZIALE E TRIENNALE

1[^] edizione

- ROMA 2023 -

INDICE

Parte I

ARGOMENTI	Pagina
1. Premessa	1
2. Decorrenza giuridica e amministrativa della ferma	1
3. Stato giuridico, vincoli di ferma e giuramento	1
4. Posizioni di stato, posizioni di servizio	2
5. Avanzamento	2
6. Orario di lavoro e di servizio, straordinario, festività, permessi, licenze	5
a. Orario di lavoro e di servizio	5
b. Straordinario e recupero compensativo	5
c. Recupero della giornata festiva/feriale non lavorativa	5
d. Permessi e riposi	5
e. Permessi speciali notturni	6
f. Licenza ordinaria	6
g. Licenza straordinaria	7
h. Licenza per l'elevazione e l'aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata	8
i. Stato di gravidanza, licenze di maternità, paternità e parentale, riposi orari giornalieri, malattia del figlio, tutela dell'handicap	8
7. Sospensione precauzionale dal servizio	12
8. Temporanea inidoneità al servizio	13
9. Permanenza in servizio	15
10. Rafferme	16
a. Premessa	16
b. Requisiti di partecipazione alla rafferma annuale	16
c. Presentazione e invio delle domande di rafferma	16
d. Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria	17
11. Rafferme annuali speciali	19
12. Prolungamento della ferma/rafferma ai fini concorsuali	21
13. Prolungamento per missioni internazionali di pace	22
14. Dimissioni	22
15. Scadenza del vincolo di ferma	22
16. Proscioglimenti. Tipologie, caratteristiche generali	23
17. Proscioglimento a domanda	24
18. Proscioglimento per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento	26
a. Declassamento del profilo sanitario e riforma	26
b. Visita di appello	27
c. Comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento	28
d. Trattenimento in servizio per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio o il cui accertamento risulta in itinere	28
19. Proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico	29
20. Proscioglimento per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza	30
21. Proscioglimento per rinuncia ovvero mancato superamento del corso di formazione	31
22. Proscioglimenti per incompatibilità, per scarso rendimento e per motivi disciplinari	31
a. Proscioglimenti per incompatibilità	31
b. Proscioglimenti per scarso rendimento	32
c. Proscioglimenti per motivi disciplinari	33
23. Perdita del grado	33
24. Riammissione alla ferma e reintegrazione nel grado	34
25. Richiami in servizio e forze di completamento	34
26. Atleti di truppa in ferma volontaria	35
27. Diramazione	36

INDICE

Parte II

ALLEGATI	DESCRIZIONE	Pagina
Allegato “A”	Dichiarazione di assunzione del vincolo di ferma	37
Allegato “B”	Relazione valutativa ai fini dell’avanzamento al grado superiore	39
Allegato “C”	Scheda anagrafica personale per accertamenti sanitari	41
Allegato “D”	Domanda di permanenza in servizio	44
Allegato “DI” (var. 1)	Domanda di ammissione alla rafferma di un anno	46
Allegato “E” (var. 1)	Estratto della documentazione di servizio per la rafferma dei VFI	48
Allegato “F” (var. 1)	Scheda per la rafferma dei Volontari in ferma prefissata iniziale	50
Allegato “F1”	Scheda per la rafferma dei Volontari in ferma prefissata iniziale dell’Esercito	
Allegato “F1a” (var. 1)	Scheda valutativa per il personale VFI dell’Esercito	52
Allegato “F2”	Scheda per la rafferma dei Volontari in ferma prefissata iniziale della Marina Militare	
Allegato “F2a” (var. 1)	Scheda valutativa per il personale VFI della Marina Militare	56
Allegato “F3”	Scheda per la rafferma dei Volontari in ferma prefissata iniziale dell’Aeronautica Militare	
Allegato “F3a” (var. 1)	Scheda valutativa per il personale VFI dell’Aeronautica Militare	60
Allegato “G”	Dichiarazione di revoca/rinuncia della domanda di rafferma	64
Allegato “H”	Domanda di ammissione alla rafferma annuale speciale per infermità	66
Allegato “I”	Domanda di trattenimento in servizio	68
Allegato “J” (var. 1)	Domanda di trattenimento in servizio	70
Allegato “K	Dichiarazione di accettazione al prolungamento della ferma per <i>iter</i> concorsuale	72
Allegato “K1”	Dichiarazione di revoca dell’accettazione al prolungamento della ferma per <i>iter</i> concorsuale	74
Allegato “K2”	Dichiarazione di accettazione al prolungamento della ferma per missioni internazionali	76
Allegato “L”	Domanda di dimissioni dalla ferma prefissata iniziale	78
Allegato “M”	Collocamento in congedo illimitato per fine ferma/rafferma	80
Allegato “N”	Estratto della documentazione di servizio per collocamento in congedo	82
Allegato “O” (var. 1)	Domanda di proscioglimento dalla ferma	84
Allegato “P”	Proposta di proscioglimento dalla ferma contratta	86
Allegato “Q”	Comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma	88
Allegato “R”	Domanda di riammissione alla ferma e di contestuale reintegrazione nel grado	90
Allegato “S”	Domanda di reintegro nel grado	92
Allegato “T”	Comunicazione di avvio del procedimento per “decadimento tecnico”	94
Allegato “U”	Domanda di reimpiego/cambio incarico, proscioglimento dalla ferma dell’atleta	96

1. PREMESSA

L'entrata in vigore della legge 5 agosto 2022, n. 119 a decorrere dal 28 agosto 2022, impone la necessità di adeguare la Direttiva in oggetto alle novelle disposizioni che introducono le nuove figure professionali dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) e dei Volontari in Ferma Prefissata Triennale (VFT) a partire, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, l'art. 5 della citata l. n.119/2022 regola il reclutamento e lo stato giuridico dei Volontari in ferma prefissata (VFP1/VFP4) durante il regime transitorio del passaggio da un sistema di ferme all'altro, descritto con circolare n. M_D AB05933 REG2023 0217762 in data 11 aprile 2023, e per i quali continua ad applicarsi la Direttiva n. M_D GMIL 048788 del 4 agosto 2015.

2. DECORRENZA GIURIDICA E AMMINISTRATIVA DELLA FERMA

La ferma prefissata ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel decreto adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (art. 953, co. 1 del c.o.m.).

La decorrenza economica della ferma coincide, invece, con la data di effettiva presentazione presso il Reparto/Ente di assegnazione. A tal fine il termine "Reparto" deve essere inteso in senso ampio, comprensivo, dunque, anche di Scuole, Istituti ed Enti formativi comunque denominati.

Nel caso in cui l'ammissione alla ferma triennale di un VFI avvenga senza soluzione di continuità la decorrenza amministrativa e quella giuridica coincideranno.

Anche nei casi in cui tra la decorrenza giuridica attribuita e la data di effettiva presentazione al Reparto intercorra un notevole lasso di tempo, la ferma termina tassativamente decorso il previsto periodo di ferma iniziale/triennale dalla data di decorrenza giuridica della ferma stessa.

3. STATO GIURIDICO, VINCOLI DI FERMA E GIURAMENTO

I Volontari in ferma prefissata, secondo l'art. 696-bis del c.o.m., così come modificato e integrato dalla L. n. 119/2022, si distinguono in:

- a) volontari in ferma prefissata iniziale,
- b) volontari in ferma prefissata triennale.

Ciascuna delle predette ferme ha durata pari a tre anni ed è regolata da un rapporto di servizio e non di impiego. Inoltre, i VFI possono fruire di una rafferma annuale e del prolungamento della ferma/rafferma per iter concorsuale quale VFT ovvero per missioni internazionali, mentre i VFT del prolungamento per il completamento delle procedure per il transito nei ruoli dei Volontari in servizio permanente.

In base a quanto disposto dall'art. 878 del c.o.m., i Volontari in ferma prefissata sono Militari in servizio temporaneo; pertanto, i medesimi non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata delle rispettive ferme. Al medesimo personale sono inoltre applicabili, per quanto non diversamente disposto e nei limiti di compatibilità con un rapporto di servizio a tempo determinato, le norme in materia di stato giuridico relative ai Volontari in Servizio Permanente (VSP), ai sensi dell'art. 936, co. 3 del c.o.m..

All'atto dell'incorporazione, il Volontario assume l'obbligo di prestare servizio per un periodo di tempo determinato (tre anni), a mente dell'art. 936, co. 1 del c.o.m..

Pertanto, all'atto della presentazione del volontario al Reparto, allo stesso deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione, in duplice copia, con cui assume l'obbligo sopra indicato e si dichiara consapevole che:

- il rapporto di servizio temporaneo può essere sospeso, interrotto o può cessare solo in base alle espresse previsioni del c.o.m.;
- potrà, in particolare, essere sciolto anticipatamente per i soli motivi indicati dall'art. 957 del c.o.m..

A tale scopo, i Comandi utilizzeranno lo schema di dichiarazione in **allegato "A"** alla presente direttiva.

Delle due dichiarazioni in originale, la prima dovrà essere conservata tra la documentazione personale del Volontario, mentre la seconda dovrà essere consegnata all'interessato.

I Volontari in Ferma devono prestare giuramento in forma solenne, dinanzi alla bandiera e al Comandante di Corpo (art. 575, co. 2 del t.u.o.m.).

Il giuramento, di norma, deve essere prestato collettivamente da tutti gli incorporati appartenenti a un determinato bando/blocco e destinati al medesimo Reparto/Ente (art. 621, co. 6 del c.o.m.).

Il Comandante di Corpo attesta l'avvenuta prestazione del giuramento con apposito ordine del giorno, che dovrà contenere le generalità dei Militari che hanno effettivamente prestato giuramento, gli estremi di un valido documento di riconoscimento degli stessi, la data e il luogo del giuramento, che costituirà l'evidenza documentale a corredo della relativa trascrizione a matricola.

Il giuramento, effettuato in forma collettiva all'assunzione della ferma prefissata in qualità di VFI/VFT, non deve essere rinnovato a ogni nuova ferma contratta, dovendo essere prestato solo in occasione della prima incorporazione in un'altra categoria di Militare.

4. POSIZIONI DI STATO, POSIZIONI DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 874, co. 1, lett. b) e c) del c.o.m., i Volontari in ferma possono trovarsi nelle posizioni di stato del servizio temporaneo (art. 877, co.1 del c.o.m.) e del congedo illimitato o assoluto (art. 880, co. 1, lett. c) ed f), co. 4 e 6 del c.o.m.).

I Volontari sono in servizio a partire dalla data di decorrenza giuridica e per tutta la durata della ferma, comprese le eventuali rafferme e il prolungamento della ferma/rafferma; con la cessazione del vincolo di ferma/rafferma gli stessi vengono collocati in congedo illimitato.

In ogni caso, la corresponsione del trattamento economico spettante decorre dal giorno di effettiva presentazione al Reparto.

5. AVANZAMENTO

Il Volontario in Ferma Iniziale è un militare di truppa senza alcun grado, possiede infatti la qualifica di Soldato per l'Esercito italiano, di Comune di 2^a classe per la Marina militare e di Aviere per l'Aeronautica militare (art. 631 del c.o.m.).

L'ammissione alla ferma prefissata triennale comporta il conferimento del grado di Caporale, per l'Esercito italiano, Comune di 1^a classe, per la Marina militare, o Aviere scelto, per l'Aeronautica militare (art. 700, co. 5 del c.o.m.).

Per quanto non diversamente disposto, ai VFT si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di avanzamento relative ai Volontari in servizio permanente (art. 1305 del c.o.m.).

I Volontari in Ferma Triennale possono conseguire, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, i seguenti gradi previsti dalla normativa vigente (artt. 1302 e ss. del c.o.m.):

- Caporal Maggiore/Comune Scelto/Primo Aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma triennale (art. 1302 del c.o.m.);
- il grado di graduato o corrispondente, con decorrenza dalla data di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente (art. 1303 del c.o.m.).

Il giudizio di idoneità deve comportare la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore. In particolare, tale giudizio, oggetto di una sintetica relazione valutativa, redatta dalla medesima Autorità competente per la redazione dei documenti caratteristici utilizzando il modello in allegato "B" alla presente direttiva, dovrà essere espresso in base ai seguenti parametri:

- giorni di servizio effettivamente prestato;
- giudizio eventualmente riportato nei documenti caratteristici;

- missioni sul territorio nazionale e all'estero;
- ferite riportate per effetto di atti ostili;
- riconoscimenti, ricompense e benemerienze;
- situazione disciplinare;
- titolo di studio;
- lingue straniere accertate secondo standard NATO;
- altri attestati/brevetti/abilitazioni.

La suddetta relazione valutativa deve essere compilata al compimento del 540° - 690° giorno dall'ammissione alla ferma triennale rispettivamente per la prima e la seconda valutazione. Tale relazione deve essere messa a disposizione della Commissione, nominata dal Comandante di Corpo, appositamente costituita presso ciascun Corpo o Reparto d'impiego e composta da tre componenti, a favore dei quali non è prevista alcuna indennità o compenso, né rimborso spese (art. 1047, co. 5 del c.o.m.).

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Militare di grado più elevato, comunque non inferiore a Capitano o equivalente e, a parità di grado, dal più anziano.

Le funzioni di Segretario sono espletate dal Militare di grado meno elevato, comunque non inferiore a Maresciallo Ordinario o equivalente e, a parità di grado, dal meno anziano.

Nel caso di Unità minori, comandate da Sottufficiali o Ufficiali inferiori, la Commissione è nominata dal Comandante dell'Unità di livello superiore, di grado pari o superiore a Tenente Colonnello o equivalenti, e può essere composta anche da Militari appartenenti a Unità diverse da quella del Volontario da valutare.

Qualora allo scadere dei termini sopra indicati non si possa procedere alla valutazione per il conferimento del grado superiore, per cause indipendenti dalla volontà del Militare (es.: assenza del Comandante, tardiva ricezione della necessaria documentazione caratteristica ecc.), la promozione dovrà comunque avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con decorrenza giuridica e amministrativa dal 541° - 691° giorno dall'ammissione alla ferma prefissata triennale. Si precisa che al momento della valutazione il personale interessato deve essere idoneo al servizio e, quindi, rientrato al Reparto dopo eventuali periodi di convalescenza (riposi medici, licenza straordinaria di convalescenza, ricoveri presso strutture ospedaliere militari/civili).

Nei confronti del Volontario giudicato idoneo all'avanzamento, il Comandante di Corpo provvederà a conferire, con proprio ordine del giorno, il grado superiore, con decorrenza giuridica uguale a quella dei pari corso del militare valutato e amministrativa dalla data del giudizio di idoneità all'avanzamento.

Costituiscono motivo di sospensione del giudizio di idoneità all'avanzamento, con la conseguenza che non dovrà essere compilata la sintetica relazione valutativa:

- l'assenza per infermità con causa di servizio riconosciuta o in itinere;
- **l'aver riportato, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa (var. 1);**
- l'essere sospesi precauzionalmente dal servizio.

Al venir meno dei predetti motivi (es.: sentenza di assoluzione/condanna divenuta irrevocabile), salvo che gli stessi non comportino il proscioglimento dalla ferma, gli interessati verranno valutati per il conseguimento del grado superiore, sulla base dell'ultimo documento valutativo compilato.

Qualora non sia stato compilato alcun documento valutativo, è necessario attendere che si verifichi la condizione prevista dalla normativa per procedere alla redazione di un nuovo documento caratteristico.

In particolare, come sopra specificato, nel caso in cui il Volontario, alla scadenza dei termini attualmente previsti per l'avanzamento, si trovi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura per un periodo superiore a 60 giorni, la valutazione è sospesa in attesa del riacquisto della idoneità al servizio. Una volta recuperata tale idoneità, se l'assenza è da

attribuire a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio o a quella per cui tale riconoscimento è in itinere, il periodo in questione non dovrà essere recuperato e il Volontario potrà essere valutato sulla base dell'ultimo documento caratteristico compilato. Solo nell'ipotesi in cui non sia stato redatto in precedenza alcun documento caratteristico e non sia possibile, per ragioni temporali stante l'imminente scadenza della ferma/rafferma, redigere un documento caratteristico (60 giorni per il rapporto informativo, 180 per la scheda valutativa), il Comandante potrà, qualora il Volontario abbia comunque svolto un periodo di servizio da cui trarre adeguati elementi di valutazione, predisporre la relazione da sottoporre alla Commissione per l'eventuale conferimento del grado.

Se l'assenza non è attribuibile a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio o a quella per cui tale riconoscimento è in itinere, il personale interessato andrà in seconda valutazione secondo i termini stabiliti dalla normativa di settore.

La valutazione è individuale e, pertanto, non deve essere predisposta alcuna graduatoria. Tutto il personale che, all'esito di detta valutazione, risulti idoneo, deve essere promosso, essendo preclusa ai Comandanti di Corpo qualsiasi potestà di determinare limitazioni numeriche in relazione agli incarichi nel Reparto o nell'Ente o nell'Unità.

Il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore, anche in seconda valutazione, non comporta il proscioglimento automatico dalla ferma volontaria, potendo eventualmente costituire elemento integrativo di un'autonoma proposta di proscioglimento per scarso rendimento, ai sensi degli artt. 957, co. 1, let. g) e 960 del c.o.m..

Si precisa che, in ogni caso, il provvedimento di conferimento/non conferimento del grado deve essere partecipato all'interessato con l'avviso che egli ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il medesimo.

Inoltre, si specifica che la riammissione in servizio di un Volontario per effetto di ordinanza/sentenza in un tempo successivo all'effettiva incorporazione del personale proveniente dal medesimo concorso è disposta con la stessa decorrenza giuridica del corso di appartenenza, mentre la promozione al grado superiore dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- riammissione entro il 18° mese per i VFT. Al compimento dei predetti periodi, il personale interessato, per il quale sia già stato compilato un documento caratteristico ovvero sia stato, comunque, possibile redigere la già citata relazione valutativa, qualora idoneo, sarà promosso al grado superiore con decorrenza giuridica e amministrativa dei suoi pari corso. Ove, invece, non sia stato possibile redigere nemmeno la predetta relazione, il volontario dovrà effettuare un congruo periodo di servizio sufficiente per esprimere un giudizio secondo i parametri della relazione valutativa (allegato "B"); in questa ipotesi, il grado verrà conferito con decorrenza giuridica dei pari corso e amministrativa dalla data di accertata idoneità all'avanzamento;
- riammissione dopo il 18° mese per i VFT. Il Militare potrà essere valutato solamente dopo che abbia effettuato il periodo minimo di effettivo servizio dalla data di riammissione per la predisposizione della necessaria relazione valutativa. Qualora giudicato idoneo, al Militare verrà conferito il grado superiore con ordine del giorno del Comandante di Corpo, assegnando allo stesso la decorrenza giuridica dei pari corso e amministrativa dalla data di accertata idoneità all'avanzamento.

Nel caso in cui la prima valutazione non produca esito favorevole per il conferimento del grado superiore, la seconda dovrà essere effettuata, qualora possibile, al 30° mese dalla decorrenza giuridica dell'incorporazione quale VFT ovvero almeno 60 giorni prima della scadenza della ferma prefissata.

Qualora il Volontario interessato risulti idoneo alla valutazione, il Comandante di Corpo provvederà con proprio ordine del giorno, a conferirgli il grado superiore con decorrenza giuridica dal compimento del 30° mese e con decorrenza amministrativa dalla data del giudizio di idoneità all'avanzamento.

6. ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO, STRAORDINARIO, FESTIVITA', PERMESSI E LICENZE

a. ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

L'orario di lavoro distribuito nell'arco di una settimana è pari a 36 ore.

I VFI (anche in rafferma o nel prolungamento) e i VFT (anche nel prolungamento), svolgono un'attività giornaliera di servizio secondo le modalità definite dal Comandante di Corpo, di norma corrispondente all'orario di servizio.

I Volontari in Ferma Triennale (VFT) sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti (rif. art.842, co. 3-ter del c.o.m.).

b. STRAORDINARIO E RECUPERO COMPENSATIVO

L'impiego dei VFI svolto oltre il normale orario di servizio - disciplinato da ciascuna Forza Armata - non dà luogo a recupero ed è compensato da una indennità forfetaria pari a euro 100 mensili, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 1792 n. 1 del c.o.m.. La medesima previsione normativa dispone adeguati turni di riposo per il recupero psico- fisico.

L'impiego dei VFT eccedente l'orario di lavoro settimanale è regolato dall'art. 1792, nn. 2 e 3 del c.o.m.. Con riguardo all'impiego e ai turni di guardia, possono godere di un compenso forfetario, nel rispetto di quanto deciso in sede di concertazione, in misura pari al 70% dell'importo previsto per il grado di Graduato e corrispondenti.

c. RECUPERO DELLA GIORNATA FESTIVA/FERIALE NON LAVORATIVA

I Volontari in Ferma Prefissata che prestano servizio nei giorni festivi (domeniche, giorni riconosciuti tali dallo Stato, ricorrenza del Santo Patrono del Comune sede di servizio, qualora ricadenti in giorno feriale), hanno diritto al recupero della festività (art. 1501, nn. 3 e 3-bis del c.o.m.).

I VFT impiegati in giornata non lavorativa (es. sabato, nei casi di orario di lavoro articolato su cinque giornate) nei "servizi armati e non" oppure in attività remunerate con compenso forfetario di impiego (CFI) hanno diritto anche al recupero dell'intera giornata non lavorativa. Il recupero della festività/giornata non lavorativa compete a chi inizia il turno nelle predette giornate (rif. Direttiva SEGREDIFESA, ed. 2021, para. 3, let. a).

Al personale che *professa* un *culto religioso* diverso dalla religione cattolica, si applicano le vigenti leggi di ratifica delle Intese tra lo Stato italiano e le singole confessioni religiose (rif. normativi art. 2003 del c.o.m.).

d. PERMESSI E RIPOSI

Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai VFI e VFT il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per periodi brevi, comunque non superiore alle 36 ore annuali e con l'obbligo di recuperarli entro il mese successivo a quello di fruizione. Limitatamente ai soli VFT, i permessi possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo (art. 1501, n. 1 del c.o.m.).

Ai VFI e VFT possono essere concessi permessi speciali notturni o afferenti all'anticipazione o alla proroga della libera uscita. Analoghi permessi possono essere concessi al fine di far loro trascorrere fuori sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

Tali permessi non sono concessi in concomitanza di imprescindibili esigenze di impiego o in caso di procedimento disciplinare in itinere al momento della richiesta (art. 1501, co. 2 del c.o.m.).

VFI e VFT possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause afferenti al decesso o alla grave infermità di coniuge o convivente o parte dell'unione civile o parenti entro il secondo grado purchè il rapporto sia connotato da stabile convivenza che risulti da certificazione anagrafica (combinato disposto tra Art. 1503, n. 10 del c.o.m. e art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

Ai VFI e VFT è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro in caso di donazione di sangue ed emocomponenti, comprovata da certificazione sanitaria, conservando il diritto alla paga (combinato disposto tra l'art. 1506, lett. i del c.o.m. e art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584). Ai VFI e VFT eletti alle cariche amministrative si applica il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di Volontario, a cui non è riferibile l'istituto giuridico dell'aspettativa.

Come tutti i militari, anche ai VFI e ai VFT sono precluse le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di Sezione, Scrutatore e Segretario (art. 1492, n. 2 del c.o.m.).

e. PERMESSI SPECIALI NOTTURNI

Ai volontari in ferma prefissata, che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruiscono degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, possono essere concessi permessi speciali notturni, a domanda e tenuto conto delle esigenze di servizio e dei procedimenti disciplinari in corso.

f. LICENZA ORDINARIA

La licenza ordinaria si sostanzia quale diritto irrinunciabile, non monetizzabile (art. 5, co. 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

I VFI e i VFT hanno diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione.

La durata della licenza ordinaria è la seguente:

in caso di orario settimanale articolato su sei giorni: 1) 28 giorni lavorativi, per i VFI e in rafferma annuale; 2) 30 giorni lavorativi, per i VFT;

in caso di orario settimanale articolato su cinque giorni: 1) 24 giorni lavorativi, per i VFI e in rafferma annuale; 2) 26 giorni lavorativi, per i VFT;

in caso di orario settimanale distribuito su periodi temporali maggiori o minori di quelli sopra indicati, la durata della licenza ordinaria è rispettivamente aumentata/diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.

Nel corso di ciascun anno di ferma, sono attribuiti ulteriori quattro giorni di riposo (legge 23 dicembre 1977, n. 937), in aggiunta alla licenza ordinaria di cui sopra, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.

I due giorni aggiuntivi per ogni anno solare previsti dall'art. 1, co. 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, sono assorbiti dalle licenze ordinarie sopra menzionate (art. 1502, n. 3 del c.o.m.).

I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi: volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma; VFT, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare; volontari prosciolti dalla ferma.

L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante. La licenza ordinaria è interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a 3 giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.

La licenza ordinaria è frazionabile e può essere goduta anche limitatamente ad un solo

giorno.

La licenza non goduta il 31 dicembre dell'anno in cui è maturata (a causa di imprescindibili esigenze di impiego o di motivate esigenze di carattere personale), deve essere fruita entro l'anno successivo (compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta).

La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego dà luogo al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.

Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.

Ai Volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata, anche considerando quanto previsto dall'art. 4, n. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Ai Volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e dagli accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale. Anche in questo caso, la licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego, può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.

Al personale che contrae un nuovo arruolamento in una differente posizione di stato con o senza soluzione di continuità, non competono le licenze maturate e non fruita nel precedente status.

In ordine al divieto di monetizzazione della licenza ordinaria per i VFI/VFT, vale quanto disposto dall'art. 1502, co. 8 del c.o.m..

g. LICENZA STRAORDINARIA

La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni di cui ai provvedimenti di concertazione (decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195).

La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria.

Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato come segue:

- **per i VFI, nei primi tre anni di servizio e nella rafferma, fino a quattro mesi per ogni anno di servizio (non cumulabili con le assenze eventualmente effettuate negli altri anni di servizio della medesima ferma) (var. 1);**
- per i VFT, fino a dodici mesi;
- per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma, fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti.

Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.

Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.

Durante la licenza straordinaria di convalescenza:

- a) se l'infermit  dipende da causa di servizio,   dovuto il trattamento economico del pari grado in attivit  di servizio;
- b) se l'infermit  non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura: per i VFI, la paga   dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla met  per il mese successivo; pari a zero a decorrere dal quarto mese; per i VFT, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui all'art. 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla met  per i successivi tre mesi, pari a zero a decorrere dal decimo mese.

Agli effetti previdenziali, la licenza straordinaria di convalescenza   computata per intero.

La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.

La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della libert  personale nel corso di operazioni militari all'estero non   compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.

I Volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (artt 1503 n. 10 e 1506, lett. f del c.o.m.).

La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.

h. LICENZA PER L'ELEVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO CULTURALE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

In materia di diritto allo studio si applicano i provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonch  le circolari applicative gi  emanate in materia dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai VFT sono concesse 150 ore annuali da dedicare alla frequenza di corsi idonei al conseguimento di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario, di corsi di specializzazione post-universitari o di corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.

Quanto sopra, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio.

Le ore suddette sono detratte dai periodi previsti per la normale attivit  d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al Comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi.

Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso   revocato e il periodo fruito   detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.

i. STATO DI GRAVIDANZA, LICENZE DI MATERNITA', PATERNITA' E PARENTALE, RIPOSI ORARI GIORNALIERI, MALATTIA DEL FIGLIO, TUTELA DELL'HANDICAP

(1) Fonti normative:

di seguito i riferimenti normativi di specifico riferimento:

- D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
- d. Lgs 26 marzo 2001, n. 151;
- Legge 8 marzo 2000, n. 53.

(2) Stato di gravidanza

Il personale militare femminile che abbia accertato il proprio stato di gravidanza, ha l'obbligo di darne comunicazione al proprio Comando o Ente ai sensi dell'art. 748, co. 5 del t.u.o.m., producendo idonea documentazione rilasciata da personale sanitario che attesti sia la propria condizione, sia la data presunta del parto.

Dal momento in cui tale documentazione è prodotta, il militare donna ha diritto a godere di permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di servizio. Tali permessi possono essere fruiti previa presentazione di apposita istanza diretta alla stessa autorità informata della gravidanza, alla quale, successivamente, deve essere consegnata documentazione attestante data e orario in cui tali controlli sanitari hanno avuto luogo.

Il personale militare femminile in stato di gravidanza:

- non può essere coinvolta in attività addestrativa;
- può essere impiegata in incarichi/mansioni compatibili con il suo stato fino all'inizio del periodo di licenza di maternità;
- può beneficiare in anticipo, per uno o più periodi, dell'interdizione dal servizio, fino all'inizio del citato periodo di licenza di maternità, per motivi riconducibili: a) gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose; b) condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del nascituro; c) impossibilità ad adibire ad altre mansioni. L'interdizione anticipata per maternità può essere disposta dall'ASL in caso di gravidanza a rischio (lett. a) o dagli **Uffici Territoriali dell'Ispettorato Nazionale Lavoro in caso di lavoro a rischio** (lett. b, c). La citata interdizione anticipata è giustificata con una licenza straordinaria per gravidanza, durante la quale è corrisposta l'intera retribuzione avente natura fissa e continuativa mensile. I periodi di assenza dal servizio non sono assimilati alla licenza straordinaria di convalescenza e non sono computati nel limite massimo di 45 giorni annuali previsto per la licenza straordinaria.

(3) Licenza di maternità

Alle Volontarie in Ferma in stato di gravidanza è interdetta la prestazione del servizio ed è concessa d'ufficio dal Reparto/Ente di appartenenza la licenza di maternità:

- nei due mesi antecedenti la data presunta del parto;
- nel periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
- nei tre mesi successivi al parto;
- per un ulteriore numero di giorni pari a quelli non goduti prima del parto, laddove questo sia avvenuto prima della data presunta.

L'interdizione dalla prestazione è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le Volontarie sono adibite a impieghi che, in avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Il personale militare femminile può, a domanda, fruire della licenza nel solo mese precedente il parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico specialistico del SSN, o con esso convenzionato, e il Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Al personale collocato in licenza di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera (art. 15, co. 7 del D.P.R. n. 171/2007).

In caso di parto prematuro, al Militare madre spettano i periodi di licenza per congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto, che vengono aggiunti a

quello di astensione dopo il parto.

Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino (art. 15, co. 5 del D.P.R. n. 171/2007).

I periodi di licenza di maternità sono computati nell'anzianità di servizio, compresi quelli relativi alla maturazione della licenza ordinaria.

Il congedo di maternità spetta alla Volontaria madre anche in caso di adozione di un minore.

Licenza di paternità

Licenza di paternità obbligatoria: dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi all'evento, il padre si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, 20 in caso di parto plurimo (licenza di paternità obbligatoria). Tali giorni non sono frazionabili in ore, possono essere goduti anche in via non continuativa, sono lavorativi (non sono computabili i festivi e i non lavorativi), sono fruibili anche in concomitanza con il congedo di maternità della madre lavoratrice, spettano anche in caso di morte perinatale del figlio, da fruire nell'ambito del citato arco temporale, sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario, nonché al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo. Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto, il militare padre comunica in forma scritta al Comando/Ente di appartenenza i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Licenza di paternità alternativa: dopo la nascita del figlio, spetta al padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di morte o di grave infermità di quest'ultima ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Durante la licenza di paternità, ai Volontari è corrisposta l'intera retribuzione avente natura fissa e continuativa mensile.

Il congedo di paternità spetta al Volontario padre anche in caso di adozione di un minore.

(4) Licenza parentale

Il diritto sorge dalla nascita del figlio per i Volontari e dal termine della licenza di maternità per le Volontarie.

La licenza parentale spetta al militare richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, compreso il caso in cui non svolga attività lavorativa.

La licenza parentale è concessa per ogni figlio, fino ai 12 anni, per massimo 11 mesi (se il militare è l'unico genitore o il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi) o 10 mesi nei restanti casi.

Nel periodo di licenza parentale spettante, fino al compimento del 12° anno di vita del figlio, è corrisposto il 30% del trattamento economico, per un periodo massimo di 9 mesi complessivi tra entrambi i genitori, secondo i seguenti limiti:

- 3 mesi al padre, non trasferibili alla madre;
- 3 mesi alla madre, non trasferibili al padre;
- 3 mesi, in alternativa, tra madre e padre.

Nell'ambito di detti periodi massimi, ciascun genitore militare ha diritto a 45 giorni di

licenza parentale con retribuzione intera, limitatamente ai primi 6 anni di vita del figlio.

Per i periodi di congedo parentale eccedenti i 9 mesi complessivi a entrambi i genitori non è corrisposto alcun assegno.

Qualora il padre militare abbia fruito di più di 3 mesi del beneficio, il limite di mesi 6 è elevato a 7 e quello complessivo a 11.

Qualora il militare sia l'unico genitore (è compreso anche il caso dell'affidamento esclusivo del figlio), la durata del congedo parentale è stabilita in 11 mesi.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.

(5) Riposi orari giornalieri

Le militari madri hanno diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a fruire di periodi di riposo giornalieri retribuiti. Se l'orario giornaliero è pari o superiore a sei ore, spettano due riposi giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili. Se invece è inferiore a sei ore, spetta un solo riposo giornaliero di un'ora.

In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate.

I periodi di riposo giornalieri spettano ai Volontari padri nei seguenti casi:

- figli affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, che non se ne avvalga;
- madre lavoratrice non dipendente;
- morte o grave infermità della madre;
- parto plurimo, per le ore eccedenti quelle ordinariamente fruibili dalla madre (art. 1493 del c.o.m. e artt. 39-41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

E' possibile concedere al padre Militare i riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per altro evento, allorché stia utilizzando quindi il congedo di maternità o quello parentale per accudire un altro figlio.

A mente di una recente sentenza del Consiglio di Stato (N. 17 del 28 dicembre 2022) i permessi di cui all'art. 39, sono riconosciuti al padre del minore di anni uno, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente con ciò intendendo qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, ivi compreso chi svolge attività lavoratrice in ambito familiare (casalinga).

(6) Malattia del figlio

I Volontari in Ferma di ambo i sessi, genitori di bambini di età inferiore a tre anni, hanno diritto, in alternativa all'altro genitore, a periodi di licenza corrispondenti alla durata della malattia del figlio.

Nei predetti periodi spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa fino a cinque giorni lavorativi l'anno. Per i successivi periodi non è corrisposta alcuna retribuzione (art. 15, co. 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171).

In caso di adozione e affidamento lo stesso diritto spetta fino al compimento dei sei anni di età del figlio (art. 50, co. 2 del decreto legislativo n. 151/2001).

Tale personale ha, altresì, diritto, in alternativa all'altro genitore, di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni, per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione (art. 15, co. 4 del D.P.R. n. 171/2007).

In caso di adozione e affidamento lo stesso diritto spetta fino al compimento

dell'ottavo anno di età del figlio (art. 50, co. 2 del decreto legislativo n. 151/2001); qualora, poi, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il medesimo beneficio è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare (art. 50, co. 3 del decreto legislativo n. 151/2001).

Per fruire delle licenze per malattia del figlio, il Volontario deve presentare al Comando di appartenenza il certificato di malattia rilasciato da un Medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato, allegando alla richiesta una dichiarazione dell'altro genitore, controfirmata dal datore di lavoro, attestante che esso non fruisce del medesimo congedo nello stesso periodo.

La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del Volontario, il decorso della licenza ordinaria in godimento (art. 1493 del c.o.m. e artt. 47-52 del decreto legislativo n. 151/2001).

I giorni di assenza dal servizio per malattia del figlio sono giustificati mediante un'apposita licenza straordinaria non computabile nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto.

(7) Tutela dell'handicap del figlio

Il genitore militare, anche adottivo o affidatario, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, co. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto –in alternativa all'altro genitore lavoratore– entro il compimento dell'ottavo anno di vita di ciascun figlio con handicap, al prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001), fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. I predetti genitori possono chiedere, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, di usufruire, in alternativa all'anzidetto prolungamento del congedo parentale, di due ore di riposo giornaliero retribuito (art. 42, co. 1 del decreto legislativo n. 151/2001), ovvero di tre giorni di permesso mensile (art. 33, co. 3 della legge n. 104/1992), fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, o frazionabili a ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili.

I genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale.

I genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età, possono fruire di tre giorni di permesso mensile.

7. SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DAL SERVIZIO

La sospensione precauzionale dall'impiego, che può essere obbligatoria o facoltativa, è disciplinata dagli artt. 914 e segg. del c.o.m.. Tali norme sono applicabili anche ai militari in servizio temporaneo in forza del combinato disposto di cui agli artt. 936, co. 3 e 877, co. 1, lett. b) del predetto codice.

I VFI o VFT, a carico dei quali venga emessa dall'Autorità giudiziaria una delle seguenti misure:

- Fermo o arresto;
- Misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
- Misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
- Misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione rende impossibile la prestazione del servizio, incorrono nella sospensione precauzionale obbligatoria dal servizio.

Con la vigente Guida tecnica n. M_D GMIL REG2021 0197083 – “Procedure disciplinari” – 7^

edizione aprile 2021, sono stati disciplinati gli aspetti applicativi ai fini dello svolgimento del relativo procedimento amministrativo.

I Volontari in ferma iniziale sospesi precauzionalmente dal servizio non possono presentare domanda di rafferma, ai sensi degli art. 3, co.1, let. f) del decreto del Ministro della Difesa in data 21 marzo 2023. A tal proposito, qualora l'istanza di rafferma sia stata già inoltrata, i Comandi interessati dovranno segnalare, con la massima tempestività, l'avvenuta sospensione dal servizio del Volontario dipendente alla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare, al fine di emanare con la necessaria urgenza i conseguenti provvedimenti di esclusione/decadenza dalla rafferma eventualmente contratta.

Il provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio può essere revocato solo con specifico provvedimento, adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare nei casi previsti dalla legge. Qualora la ferma, nel frattempo, non sia scaduta, il Volontario deve essere tempestivamente richiamato in servizio a partire dalla data di efficacia del provvedimento di revoca della sospensione precauzionale dal servizio.

In ogni caso il Volontario sospeso precauzionalmente dal servizio non potrà essere rafferma – alla scadenza della ferma – e dovrà essere obbligatoriamente collocato in congedo illimitato con provvedimento emanato da questa Direzione Generale, tenuto conto che il non essere stati sospesi dal servizio nel corso della ferma costituisce requisito indispensabile ai fini dell'ammissione al predetto beneficio.

8. TEMPORANEA INIDONEITA' AL SERVIZIO

Ferme restando le finalità della visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti dai bandi di concorso, il presente paragrafo disciplina le attività da sviluppare in caso di temporanea inidoneità al servizio del personale militare già incorporato.

I Volontari in Ferma che presentino delle patologie, per le quali l'Ufficiale medico competente non possa adottare una decisione sanitaria, devono essere inviati presso gli Organi sanitari competenti per territorio.

I Volontari in Ferma giudicati temporaneamente inidonei al servizio militare devono essere collocati in licenza straordinaria di convalescenza per il periodo previsto. In particolare, devono essere giudicati temporaneamente non idonei i Volontari in Ferma quando la patologia o l'alterazione anatomo-funzionale sia emendabile con opportuni trattamenti medici o chirurgici (es.: dieta in caso di eccesso ponderale, correzione di lievi deficit visivi).

Il Volontario temporaneamente inidoneo al servizio militare è da considerare in licenza straordinaria di convalescenza (vale a dire per motivi di salute) quando:

- viene inviato al proprio domicilio ovvero si trova nello stato di malattia presso il proprio domicilio accertato dal proprio Medico curante o da un Ufficiale Medico;
- viene ricoverato presso un Ospedale militare o civile o presso l'infermeria del Reparto di appartenenza (salvo si tratti di Infermeria campale presso Campi addestrativi o in Teatri operativi).

La licenza straordinaria di convalescenza non può superare il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

Pertanto, il Volontario in Ferma che risulti inidoneo al servizio per un periodo superiore a tale limite, deve essere prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato (art. 956, co. 1, let. b) e art. 957, co. 1, let. d) del c.o.m.).

Ai sensi dell'art. 1503, co. 2 e 4 del c.o.m., i limiti massimi della licenza straordinaria di convalescenza, per ciascun periodo di ferma, da computarsi cumulativamente, qualora vengano fruiti con soluzione di continuità, sono i seguenti:

- VFI: fino a quattro mesi (120 giorni) per ogni anno di servizio;
- VFI raffermati per un ulteriore anno: 120 giorni (limite da computarsi esclusivamente nell'anno di rafferma);
- VFT: fino a dodici mesi (365 giorni);

- VFI – VFT ammessi al prolungamento della ferma ovvero della rafferma (solo per i VFI): fino a 15 giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con eventuali residui dei mesi precedenti: le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni vanno considerate come mese intero.

Per quanto riguarda il computo della licenza straordinaria, si fa presente che la posizione del militare inviato in CMO, in CMI2I ovvero in IP su delega della CMO (così detto “periodo a disposizione”) resta quella in cui il militare si trovava prima dell’invio fino all’emissione del nuovo giudizio da parte dei suddetti organi collegiali.

Tutto il periodo necessario per l’effettuazione degli accertamenti è da considerarsi “attività di servizio” se il militare proviene dalla idoneità, mentre se proveniente dalla inidoneità è da computare come licenza straordinaria o licenza di convalescenza a seconda dei casi e della categoria di militare. Solo nel caso in cui un militare proveniente dalla inidoneità è giudicato idoneo dalla CMO o dalla CM II Istanza dopo un lungo periodo in cui è rimasto a disposizione per le difficoltà ad effettuare gli accertamenti o per altre motivazioni, la Commissione potrà fornire precisazioni sulla posizione del militare nel periodo intercorrente (linee guida Comando Logistico M_D AF4770C REG2022 0020295 29-12-2022).

Se la temporanea inidoneità al servizio è dovuta a infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio o se è in atto il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza non devono essere computati.

Tuttavia, il superamento dei rispettivi periodi massimi di licenza straordinaria di convalescenza comporterà, per il Comando di appartenenza, l’obbligo di comunicazione dello stesso alla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale, allegando la documentazione relativa alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Sarà cura del Comando di appartenenza monitorare la vicenda al fine di acquisire l’esito della citata richiesta. Nel caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il Comando medesimo dovrà, previa comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, avanzare la relativa proposta inviandola alla predetta **5^a Divisione (var. 1)**.

Ai Volontari in Ferma Prefissata è consentita, ai sensi dell’art. 1506, co. 1-bis del c.o.m., l’applicazione della “terapia salvavita” prevista dall’art. 13 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta. Il periodo di assenza dal servizio non sarà quindi computato ai fini del superamento del limite massimo di licenza straordinaria (var. 1).

Esclusivamente il personale che fruisce di rafferme annuali speciali (si rinvia per la relativa disciplina al successivo para 10) da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza può superare il limite dei due anni nell’ultimo quinquennio di servizio prestato (art. 881 del c.o.m.).

Il Militare, in ogni caso, prima di completare tutta la licenza di convalescenza per la specifica categoria di appartenenza (art. 1503, co. 5 del c.o.m.), può fruire a domanda della licenza ordinaria già maturata. A tal fine il Comando, prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, è tenuto a notificare al Volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria maturato.

Il Comando, 30 giorni prima del superamento dei periodi massimi sopra indicati di licenza di convalescenza straordinaria, deve disporre l’invio del Militare all’Organo sanitario competente munito della scheda anagrafica personale, compilata sul modello di cui all’**allegato “C”** della presente direttiva, avendo cura di anettere alla medesima una specifica nota per il Dirigente del Servizio Sanitario, tesa a informarlo sulla posizione di stato giuridico in cui il Volontario si trova.

Il personale temporaneamente inidoneo al servizio ha diritto al versamento, per intero, dei

contributi previdenziali nonché al trattamento economico previsto per legge, nei limiti di seguito indicati (art. 1503, co. 6 del c.o.m.):

- a tutti i Volontari in Ferma, anche se raffermati o in prolungamento della ferma, se l'infermità dipende da causa di servizio, compete il trattamento previsto per i pari grado in attività di servizio;
- ai VFI, anche se raffermati o in prolungamento della ferma, se l'infermità non dipende da causa di servizio o penda il relativo procedimento di riconoscimento, compete durante i mesi di licenza straordinaria di convalescenza la seguente percentuale di paga:
 - il 100% nei primi due mesi di licenza straordinaria di convalescenza;
 - il 50% nel terzo;
 - nulla a partire dal quarto;
- ai VFT ~~anche se raffermati~~ (**var. 1**), se l'infermità non dipende da causa di servizio o penda il relativo procedimento di riconoscimento, compete durante i mesi di licenza straordinaria di convalescenza la seguente percentuale di stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo di cui all'art. 1791, co. 3 del c.o.m.:
 - il 100% nei primi sei;
 - il 50% per i successivi tre mesi;
 - nulla a partire dal decimo.

I limiti previsti ai punti precedenti per la corresponsione, integrale o parziale, del trattamento economico dovranno essere computati sull'arco dell'intero periodo di servizio relativo alla posizione di ferma del volontario anche quando la licenza di convalescenza non sia fruita continuativamente.

In caso di scadenza della ferma, il Volontario in licenza straordinaria di convalescenza, qualora non ammesso alla rafferma o al prolungamento della ferma/rafferma, deve comunque essere collocato in congedo illimitato. Pertanto, è necessario che il Comando di appartenenza del Volontario eserciti 30 giorni prima della naturale scadenza della ferma un'adeguata azione finalizzata a sensibilizzare il competente Organo sanitario militare a concludere il relativo procedimento prima della scadenza stessa, mediante l'invio della predetta scheda anagrafica, compilata a cura del Reparto di appartenenza, con cui si dispone la sottoposizione a visita medica del Volontario in licenza (citato **allegato "C"**).

Al personale volontario in ferma, in caso di assenze per malattie e accertamenti diagnostici/specialistici, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla circolare n. M_D GMIL REG2019 0449109 emanata da questa Direzione Generale il 31 luglio 2019.

9. **PERMANENZA IN SERVIZIO**

- a. I Volontari in ferma iniziale (VFI) e triennale (VFT) che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, o ai quali sia stata riconosciuta tale dipendenza da causa di servizio se giudicati idonei al servizio militare incondizionato (declassamento del profilo sanitario) ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4^a alla 8^a della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni (nei cui confronti è stato espresso un giudizio di riforma/idoneità parziale) possono, a domanda (Allegato "D"), permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario.
- b. In presenza delle condizioni sopra descritte, i VFI possono essere ammessi sempre a domanda (allegato "D1"), anche alla rafferma (art. 955, co. 1 del c.o.m.).
- c. I Volontari in ferma triennale (VFT), a cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, ove destinatari di un giudizio di riforma con attribuzione di un'inidoneità complessiva ascrivibile alla 4^a e alla 5^a categoria della tabella A allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, oppure di un giudizio di declassamento –fermo restando quanto previsto dall'articolo 882, comma 2– transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale (art. 955, co. 2. del c.o.m.).

d. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, ferma restando la verifica dell'applicabilità al caso di specie della disciplina sul transito nelle aree civili di cui all'art. 930 del c.o.m. (para. 8), i Volontari devono essere prosciolti dalla ferma, ai sensi dell'art. 957, co. 1, let. f) del c.o.m., a decorrere dalla data di emissione del giudizio medico-legale di inidoneità al servizio militare, con contestuale collocamento in congedo (para. 18).

e. **Ai sensi dell'art. 704, comma 4 del c.o.m., i VFT che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare o imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono a domanda (Allegato "J") permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati:**

- **data di scadenza del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza, per il VFT temporaneamente non idoneo al servizio militare, salvo quanto previsto dall'art. 955 del COM;**
- **data di definizione del procedimento, per il VFT sottoposto a procedimento penale o disciplinare.**

La domanda deve essere inoltrata tempestivamente dall'Ente di appartenenza alla Direzione Generale al fine di consentire al Volontario la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità dalla fine della ferma triennale.

Inoltre, in base agli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro della Difesa 7 novembre 2025, i VFT che non sono ammessi al transito in servizio permanente o che rinunciano prima dell'immissione in ruolo o che non presentano la domanda di trattenimento in servizio di cui all'Allegato "J" cessano dalla ferma e sono collocati in congedo illimitato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della ferma triennale. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato servizio di fatto prestato in ferma triennale (var. 1).

10. RAFFERME

a. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 954 del c.o.m., i Volontari in Ferma Iniziale possono essere ammessi, a domanda, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze organiche previste, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

La procedura di presentazione e valutazione delle domande di rafferma è regolata dal decreto del Ministro della Difesa in data 21 marzo 2023 e dal discendente decreto direttoriale n. M_D AB05933 REG2025 0401114 del 9 settembre 2025, con annessa la nuova modulistica che sostituirà quella contenuta nella Direttiva in questione (var. 1).

b. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA RAFFERMA ANNUALE

Possono presentare domanda per l'ammissione alla rafferma, i Volontari in Ferma Iniziale in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate;
- l'aver riportato, in sede di valutazione caratteristica relativa al servizio prestato, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" (o giudizio equivalente) riferiti, ai 33 mesi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza di rafferma;
- non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di

condanna;

- non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- il non essere stati sospesi dal servizio nel corso della ferma;
- non aver riportato un giudizio di non idoneità ai corsi formativi previsti da ciascuna Forza armata per la ferma prefissata iniziale.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda e mantenuti fino a quella di ammissione alla rafferma.

L'esclusione dalla procedura di rafferma per mancanza di uno dei requisiti sarà formalizzata con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare.

c. PRESENTAZIONE E INVIO DELLE DOMANDE DI RAFFERMA

Le domande di ammissione alla rafferma devono essere:

- compilate dall'interessato secondo i modelli contenuti nell'**allegato "D1"**;
- presentate presso l'Ente di servizio entro il termine del 33° mese di servizio.

L'aver prodotto la domanda di rafferma oltre i termini previsti costituisce causa di esclusione dalla procedura di concessione per la rafferma.

I Comandi degli Enti, che hanno alle dipendenze i Volontari che presentano istanza di rafferma, devono:

- assumere a protocollo l'avvenuta presentazione della domanda per l'ammissione alla rafferma, che deve essere redatta dall'interessato utilizzando i modelli riportati nell'**allegato "D1"** alla presente direttiva, apponendo il timbro dell'Ente e il visto del Comando;
- verificare l'esattezza dei dati anagrafici riportati e la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dal Volontario nella domanda sopra citata. Il Comando è tenuto a rendere edotti gli interessati degli effetti che possono scaturire da eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- allegare alla domanda la seguente documentazione:
 - estratto della documentazione di servizio di cui al modello riportato in **allegato "E1"** alla presente direttiva;
 - scheda valutativa, completa di punteggio, relativa alla Forza Armata di appartenenza e al tipo di ferma svolta, di cui ai modelli **allegati "F" (var. 1)** ed **"F1a"** (per i VFI dell'Esercito), **"F" (var. 1)** ed **"F2a"** (per i VFI della Marina Militare), **"F" (var. 1)** ed **"F3a"** – (per i VFI dell'Aeronautica Militare).
 - eventuale documentazione inerente a procedimenti penali conclusi o in corso a carico del Volontario. A tal riguardo si sottolinea l'esigenza che il Comando di appartenenza monitori costantemente gli sviluppi delle vicende penali, informando tempestivamente la **5^a Divisione (var. 1)**.

I Comandi dovranno, altresì, far pervenire esclusivamente in forma digitale alla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare le domande di rafferma, complete in ogni parte e corredate della sopra citata documentazione, entro la fine del mese successivo a quello previsto per la scadenza delle domande presso gli Enti di impiego, ossia non oltre il termine del 34° mese, ai seguenti indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e/o persomil@postacert.difesa.it.

Eventuali dichiarazioni di revoca/rinuncia della domanda di rafferma/di concessione della rafferma vanno presentate utilizzando il modello di cui all'**allegato "G"** alla presente direttiva e trasmesse –a cura del Reparto di appartenenza– prima della data di scadenza della ferma iniziale alla **5^a Divisione (var. 1)** di questa Direzione Generale all'indirizzo sopracitato.

d. VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le schede valutative allegate alla presente direttiva (allegati da “F1a” a “F3a”), cui si rinvia, riportano tutti i titoli valutabili e i correlati punteggi attribuiti dai Comandi di appartenenza del personale interessato alla rafferma, previsti dal decreto del Ministro della Difesa in data 21 marzo 2023 e dal decreto direttoriale che ne discende.

Costituiscono, tra gli altri, oggetto di attribuzione di punteggio:

- il rendimento in servizio. In caso di mancata redazione, dovrà essere riportato la qualifica o giudizio equivalente dell'ultimo documento caratteristico.
- i giorni di servizio effettivamente prestati, nei quali vanno computati anche quelli trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura a cagione di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sull'eventuale dipendenza da causa di servizio. Si rammenta che, nell'indicazione dei giorni di servizio effettivamente prestato, si deve fare esclusivo riferimento all'intero servizio prestato durante la ferma iniziale in corso. Nel calcolo del periodo di servizio effettivamente prestato, sono da escludere le assenze per licenza speciale per campagna elettorale e per le seguenti licenze straordinarie:
 - per inidoneità non dipendente da causa di servizio o per la quale non sia in itinere il relativo accertamento;
 - per esami di stato;
 - per esami universitari;
 - per congedo parentale;
 - per malattia del figlio;
 - per cure balneotermali, idropiniche, elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e salsoiodiche.

Viceversa, non devono essere decurtati i giorni fruiti con la licenza straordinaria per esami militari, con la licenza matrimoniale nonché con la licenza di maternità (compresi i giorni di assenza per gravidanza a rischio);

- i riconoscimenti, le ricompense e le benemerienze;
- la partecipazione a operazioni militari all'estero e su territorio nazionale;
- per i VFI, l'aver presentato domanda di partecipazione ai concorsi per l'arruolamento in qualità di VFT della stessa Forza Armata per la quale si sta prestando servizio;
- aver subito ferite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale ovvero all'estero, che abbiano comportato l'assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni.

Gli altri titoli previsti per la valutazione relativa all'ammissione alla rafferma sono stati previsti dalle specifiche esigenze di Forza Armata e riportati, coi relativi punteggi, negli **allegati** da “F1a” a “F3a” alla presente direttiva.

Si ribadisce che l'esatta compilazione e la veridicità dei dati contenuti nelle schede valutative suddette sono di esclusiva competenza del Comando di appartenenza del Volontario. I Comandi dovranno controllare scrupolosamente che la valutazione contenuta nella scheda valutativa (**allegati** da “F1” a “F3”) sia conforme a quella risultante dall'estratto della documentazione di servizio (**allegati** “E1”) e alla stessa documentazione valutativa.

La Direzione Generale per il Personale Militare, acquisita la documentazione inoltrata dai Comandi, prende atto dei punteggi già indicati dai Comandi di impiego e provvede a redigere la graduatoria di merito relativa a ciascun blocco di ammissione alla rafferma consultabile sul sito web della Direzione Generale.

Sulla base della graduatoria in tal modo redatta, sarà disposto l'immediato trattenimento in servizio per il periodo di rafferma dei Volontari utilmente classificati e fino alla concorrenza del numero di posti stabiliti preventivamente per ciascun blocco dagli Stati Maggiori di Forza Armata in relazione alle rispettive esigenze organiche e finanziarie.

La Direzione Generale per il Personale Militare comunicherà ai Reparti di appartenenza l'avvenuto trattenimento per la notifica agli interessati e per le conseguenti variazioni

matricolari.

I Volontari non raffermati devono essere collocati in congedo illimitato per scadenza della ferma.

Si rammenta che i Comandi sono soggetti a responsabilità amministrativa e contabile per i trattenimenti in servizio non espressamente autorizzati.

Non sono previste specifiche visite mediche per la verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisio-attitudinali, se non a seguito di giudizio d'inefficienza al servizio espresso in sede di un concorso per l'accesso alla ferma prefissata oppure alle carriere iniziali delle Forze di Polizia.

In tal caso, i Volontari utilmente inseriti nella graduatoria della rafferma dovranno essere immediatamente sottoposti a visita medica, a cura del Comando di appartenenza, presso gli Organi di medicina legale di Forza armata per verificarne l'inefficienza al servizio in qualità di Volontario in ferma.

Qualora il predetto personale, a seguito di detti accertamenti, mantenga i requisiti previsti per il reclutamento, permane in servizio sino alla scadenza della ferma o rafferma contratta. In caso contrario, dovrà essere avviato il procedimento per il proscioglimento dalla ferma secondo quanto stabilito dal successivo para 18. della presente direttiva.

11. RAFFERME ANNUALI SPECIALI

L'art. 881, co. 1 del c.o.m. stabilisce che il personale Volontario in Ferma Prefissata, che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità dovute a patologie, che potrebbero dare luogo, anche in un momento successivo, a inabilità, può, a domanda, essere trattenuto alle armi con rafferme annuali (in quanto riferito ai soli VFI/VFT), da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione sia della posizione medico-legale riguardante l'inefficienza al servizio sia del riconoscimento della causa di servizio.

Inoltre, il sopracitato art. 881, co. 1 del c.o.m. aggiunge che, ai fini del proscioglimento della ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'inefficienza al servizio militare a seguito dell'infermità contratta.

Pertanto, il Volontario, che si trovi nelle condizioni previste dalla legge, ha diritto a presentare domanda di:

- rafferma annuale speciale (**allegato "H"** alla presente direttiva), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio in corso di accertamento. Tale beneficio deve essere chiesto di anno in anno e può essere concesso, quindi, per più periodi consecutivi, anche superiori a quelli massimi previsti da altre disposizioni legislative;
- trattenimento in servizio, qualora, sebbene già riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, il giudizio medico-legale di inefficienza al servizio militare non sia ancora intervenuto. In tale caso, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, connessi con il recupero dell'inefficienza, non sono computati, a domanda (**allegato "I"** alla presente direttiva), ai fini del proscioglimento dalla ferma/rafferma contratta.

Il Volontario, per ottenere la rafferma annuale speciale, deve presentare domanda di rafferma al proprio Comando utilizzando il modello di cui al citato **allegato "H"**, corredato della seguente documentazione:

- copia della domanda di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio;
- documentazione sanitaria attestante la natura dell'infermità da cui risulti il momento presunto del suo insorgere e la possibilità a divenire, anche in un momento successivo, causa di

inabilità;

- copia dello stato di servizio da cui risultino i periodi trascorsi all'estero in missione di pace.

Il Comando di appartenenza trasmette la domanda e l'unita documentazione alla Direzione Generale per il Personale Militare agli indirizzi precedentemente citati al para. 10., sottopara c.. La citata Direzione Generale, verificati i necessari presupposti di legge, provvederà alla concessione della rafferma e alla trasmissione del relativo provvedimento al competente Comando per la notifica all'interessato e la trascrizione a matricola.

Allorché la causa di servizio viene definita, bisogna distinguere:

- se l'infermità viene riconosciuta "SI dipendente" da causa di servizio con provvedimento medico-legale già emesso, il Volontario, se idoneo, rimarrà in servizio (nel caso di declassamento sarà impiegato in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, ai sensi dell'art. 955 del c.o.m.). Viceversa, se giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, il Comando dovrà avanzare proposta di proscioglimento per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale (riforma), che comporterà il collocamento del militare in congedo assoluto e, al perfezionarsi dei presupposti di cui all'art. 804 del c.o.m., l'iscrizione d'ufficio nel ruolo d'onore;
- se l'infermità viene riconosciuta "NON dipendente" da causa di servizio con provvedimento medico-legale già emesso, dovrà essere avanzata proposta di proscioglimento per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, che comporterà il collocamento del militare in congedo illimitato (se declassato) o assoluto (se riformato), dalla data del giudizio medico legale di inidoneità.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi contemplata nell'art. 881, co.1 del c.o.m. il Volontario che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità dovute a patologie, che potrebbero dare luogo, anche in un momento successivo, a inabilità, affinché non gli siano computati i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità ai fini del proscioglimento, deve presentare domanda al proprio Comando utilizzando il modello di cui al citato **allegato "I"**, corredato di:

- copia del verbale attestante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità riscontrata;
- documentazione sanitaria attestante la temporanea inidoneità;
- copia dello stato di servizio da cui risultino i periodi trascorsi all'estero in missione di pace.

Per quanto attiene alla trasmissione della documentazione e alla successiva formalizzazione del provvedimento da parte della Direzione Generale per il Personale Militare, si rinvia a quanto precedentemente esposto in materia di concessione della rafferma annuale speciale.

Allorché interverrà il provvedimento medico legale di idoneità il Volontario permarrà in servizio (ove eventualmente declassato sarà impiegato in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario ex art. 955 del c.o.m.); qualora nei confronti del medesimo verrà emesso il giudizio di riforma dovrà essere avanzata proposta di proscioglimento, ai sensi dell'art. 957, co.

f) del c.o.m.. che comporterà il collocamento del militare in congedo assoluto e, al perfezionarsi dei presupposti di cui all'art. 804 del c.o.m., l'iscrizione d'ufficio nel ruolo d'onore.

Si soggiunge che, se l'infermità viene riconosciuta "NON dipendente" da causa di servizio, in assenza del provvedimento medico legale-definitivo, si disporrà la decadenza dalla rafferma annuale speciale e i giorni di licenza straordinaria di convalescenza saranno computabili ai fini del proscioglimento per superamento dei limiti di cui all'art. 957, co. 1, let. d) del c.o.m..

Si evidenzia, infine, che:

- al personale di cui al presente para. è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera, fino ai provvedimenti definitivi, sia della posizione medico legale riguardante l'idoneità al servizio, sia del riconoscimento della causa di servizio. Nell'ipotesi di non riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, trova applicazione quanto previsto dall'art. 1503, co. 6 del c.o.m.;

- in relazione al personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'art. 1, co. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni.

12. **PROLUNGAMENTO DELLA FERMA/RAFFERMA AI FINI CONCORSUALI**

Gli artt. 696-bis, co. 3 e 954, co. 2 del c.o.m. dispongono che la durata delle ferme dei VFI, che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per il reclutamento come VFT, può essere prolungata, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze organiche previste per l'anno di riferimento.

I VFI non devono presentare specifica domanda di prolungamento della ferma/rafferma, bensì si limitano a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del provvedimento di prolungamento della ferma disposto da questa Direzione Generale (**allegato "K"** alla presente direttiva). I Volontari che fruiscono del prolungamento della rafferma mantengono, per tutta la durata dello stesso, lo status di appartenenza.

I VFI possono comunque revocare, non oltre la data di naturale scadenza della ferma/rafferma, l'assenso al prolungamento con apposita dichiarazione scritta (**allegato "K1"** alla presente direttiva), anche senza rinunciare al concorso cui stanno partecipando. In questo caso, congiuntamente alla revoca dell'assenso al prolungamento, dovrà inoltre essere prodotta analoga dichiarazione di revoca dell'eventuale domanda di rafferma, utilizzando il citato **modello "G"** allegato alla presente direttiva.

Qualora il personale interessato dovesse risultare vincitore del concorso per il reclutamento quale VFT, il prolungamento della ferma consentirà allo stesso di acquisire, senza soluzione di continuità, la relativa posizione di stato giuridico.

Diversamente, qualora il Militare non risultasse vincitore del predetto concorso, lo stesso, avendo presentato regolare istanza di rafferma, se utilmente collocato nella relativa graduatoria di merito, sarà rafferma con provvedimento della Direzione Generale dal giorno successivo alla scadenza della ferma prefissata di un anno precedentemente contratta.

Infatti, si precisa che i due benefici (rafferma e prolungamento) operano in modo alternativo, in quanto la rafferma produce i suoi effetti giuridici ed economici nei confronti dei VFI destinatari della stessa, in caso di mancata partecipazione al concorso VFT, ovvero in caso di mancato superamento delle prove selettive concorsuali o di mancato inserimento nella graduatoria di merito degli idonei vincitori VFT.

Il personale in ferma iniziale, ammesso al prolungamento della ferma, che ha rinunciato all'espletamento delle successive prove di selezione ovvero all'incorporazione quale VFT dovrà essere collocato in congedo illimitato con effetto immediato, salvo che abbia presentato domanda di rafferma e sia risultato utilmente collocato nella graduatoria dei raffermati.

Il sopracitato personale, utilmente collocato nella graduatoria dei raffermati, ammesso al prolungamento della ferma, che risultasse non idoneo agli accertamenti medico-legali previsti per il concorso, dovrà essere immediatamente, sottoposto a visita a cura del Comando di appartenenza per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per il personale VFI. Ciò in quanto non è sufficiente il giudizio sanitario espresso in sede concorsuale per collocare il Volontario in congedo illimitato o assoluto, ma occorre che sia il Comando a inviare il Militare a ulteriore visita presso la competente Struttura Sanitaria militare per verificare il mantenimento dell'idoneità richiesta per il reclutamento.

Il personale interessato potrà permanere in servizio qualora l'esito di tale verifica dovesse confermare il possesso dei requisiti previsti per il mantenimento dello status di VFI. Nel caso in cui sia stato formulato un giudizio definitivo di non idoneità, il Volontario, viceversa, incorrerà nel proscioglimento dalla ferma e dovrà essere collocato in congedo con effetto immediato.

Anche il personale VFT, previa assicurazione sulla disponibilità organica fornita dallo Stato Maggiore di rispettiva Forza Armata, può fruire del prolungamento per il completamento delle procedure per il transito nei ruoli dei VSP ai sensi dell'art. 696-bis, co. 3 del c.o.m., così come introdotto dall'art. 3 della Legge n. 119/2022.

I VFT non devono presentare specifica domanda di prolungamento della ferma, bensì si limitano a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del provvedimento di prolungamento della ferma disposto da questa Direzione Generale (allegato "K" alla presente direttiva). I Volontari che fruiscono del prolungamento della ferma mantengono, per tutta la durata dello stesso, lo status di appartenenza.

I VFT possono comunque revocare, non oltre la data di naturale scadenza della ferma, l'assenso al prolungamento con apposita dichiarazione scritta (allegato "K1" alla presente direttiva).

Qualora il personale interessato dovesse risultare idoneo vincitore, quindi immesso nel nuovo ruolo, il prolungamento della ferma consentirà allo stesso di acquisire, senza soluzione di continuità, la posizione di stato giuridico del VSP. Invece, i VFT non ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza è considerato come servizio prestato in ferma prefissata triennale, ai sensi dell'art. 704, co. 7 del c.o.m.." (var. 1)

13. PROLUNGAMENTO PER MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE

Il periodo di ferma dei VFI, per esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, può essere prolungato, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 luglio 2016, n. 145, previo consenso degli interessati utilizzando il modello in allegato "K2", eventualmente revocabile per un massimo di sei mesi.

14. DIMISSIONI

L'art. 958, co. 3 del c.o.m. prevede che i VFI possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione (secondo il modello in **allegato "L"** alla presente direttiva). La domanda dovrà essere presentata presso il Reparto d'appartenenza, spettando al Comandante di Corpo sanzionarne le dimissioni, senza alcuna valutazione discrezionale. Il formale atto vincolato dovrà essere consegnato all'interessato, informando l'Ufficio impiego dello Stato Maggiore della rispettiva Forza Armata.

I Volontari che rassegnano le dimissioni non possono partecipare a concorsi per il reclutamento di VFI banditi nello stesso anno dalla stessa Forza Armata (art. 958, co. 3-bis del c.o.m.).

15. SCADENZA DEL VINCOLO DI FERMA

Il vincolo di ferma può cessare per la scadenza del termine previsto dalla legge o per lo scioglimento anticipato del rapporto di servizio per una delle cause espressamente e tassativamente previste dalla legge (proscioglimenti dalla ferma).

Alla scadenza del periodo di ferma, della rafferma contratta (solo per i VFI) o prolungamento a

diverso titolo, il Comando di appartenenza provvede autonomamente al collocamento in congedo illimitato del volontario qualora non sia stata prodotta alcuna istanza di rafferma (art. 956, co. 1, let. a) del c.o.m.).

La scadenza del periodo di ferma o rafferma contratta deve essere computata dalla data di decorrenza giuridica della ferma (indicata nel decreto dirigenziale di nomina) e non da quella amministrativa (effettiva incorporazione presso gli Enti/Reparti).

Prima del collocamento in congedo illimitato, non è previsto che il Volontario venga sottoposto a visite mediche per la verifica dell'idoneità al servizio militare incondizionato.

Il provvedimento di collocamento in congedo per fine ferma, adottato dal Comandante di corpo secondo il modello di cui all'**allegato "M"** alla presente direttiva, è notificato al Volontario e comunicato agli uffici impiego dei rispettivi Stati Maggiori di Forza Armata.

Si rammenta che in tali circostanze dovrà essere, comunque, compilato il relativo documento valutativo per fine ferma.

Il Comando apporta le conseguenti trascrizioni matricolari e trasmette la documentazione del Volontario all'Ente periferico, preposto alla gestione della forza in congedo, previo rilascio all'interessato di copia conforme del documento matricolare aggiornato, formato mediante estrazione dati da sistema informatico.

In base all'art. 1792, co. 5 del c.o.m., ai Volontari in Ferma Prefissata non compete alcun premio di congedamento.

All'atto del congedo, verrà rilasciato l'estratto della documentazione di servizio (art. 1023 del c.o.m.) di cui all'**allegato "N"** della presente direttiva.

I dati contenuti in tale documento, attestanti i titoli acquisiti durante il servizio, devono riferirsi all'intero periodo della ferma aggiornata dell'interessato, esclusi gli eventuali periodi di servizio di fatto prestato.

Ai Volontari in ferma prefissata dovrà essere consegnato, all'atto del collocamento in congedo, il documento matricolare aggiornato, eccetto il quadro riferito alle eventuali variazioni relative ai procedimenti penali, che va stralciato e custodito nel fascicolo dell'interessato. Per il solo personale appartenente alla Marina Militare, tale documento, tenuto conto che ne esiste un solo esemplare, dovrà essere rilasciato in copia conforme.

Per l'annotazione da apporre sull'originale del documento matricolare rilasciato all'interessato e per gli ulteriori adempimenti burocratici in materia, si rimanda alla specifica direttiva n. DGPM/V/14^a/1031/2^a emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 30 dicembre 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Il rilascio di tali documenti, nell'ipotesi in cui non possa avvenire contestualmente al collocamento in congedo, potrà avvenire anche in un momento successivo, mediante notifica al domicilio dell'interessato effettuata dalla più vicina stazione dei Carabinieri o invio dei documenti in formato elettronico all'indirizzo di posta telematica indicata dall'interessato.

Si evidenzia la necessità di una sollecita consegna degli stessi, stante la loro rilevanza ai fini di eventuali futuri reclutamenti nelle Forze Armate e di Polizia in base a quanto espressamente richiesto nei relativi bandi di concorso.

16. PROSCIoglimenti. TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE GENERALI

Ai sensi dell'art. 957 del c.o.m., il proscioglimento dalla ferma e dalla rafferma è disposto:

- per le cause di cessazione previste per il personale in servizio permanente di cui all'art. 923, co. 1, lett. i), l) e m) del c.o.m. (rispettivamente: perdita del grado, decadenza dal rapporto di servizio per incompatibilità professionale, perdita di status del militare.);
- a domanda dell'interessato;
- per assunzione in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- per l'esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- per superamento dei limiti massimi di fruizione di licenza straordinaria;
- per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 1357, co. 1, let. c) del c.o.m.;
- per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'art. 955 del c.o.m.;
- per scarso rendimento di cui all'art. 960 del c.o.m.,
- solo per i VFI, per rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di formazione, salvi i casi di infermità dipendente da causa di servizio.

In caso di proscioglimento, il termine della ferma/rafferma decorre dalla data di notifica del provvedimento o dalla data in cui si è verificato l'evento determinate il proscioglimento medesimo.

Il periodo di tempo, che intercorre tra l'evento determinante il proscioglimento dalla ferma con contestuale collocamento in congedo illimitato e la data di notifica relativo al provvedimento (nell'ipotesi in cui il volontario interessato abbia prestato servizio attivo), sarà riconosciuto come servizio di fatto con corresponsione del relativo trattamento economico.

La notifica del predetto provvedimento dovrà avvenire presso il Comando d'appartenenza mediante consegna all'interessato di una copia integrale del provvedimento; l'interessato sottoscriverà per ricevuta un altro esemplare dell'atto, che dovrà essere inserito nel carteggio personale del Militare.

In caso di assenza dal Reparto, invece, la notifica deve essere effettuata nelle forme previste dal codice di procedura civile, comprese, ove si verifichi tale eventualità, quelle disposte per la notifica agli irreperibili, a mezzo della più vicina stazione dei Carabinieri, cui il Comando dovrà trasmettere l'atto da notificare.

17. **PROSCIoglimento a domanda**

La domanda di proscioglimento, ai sensi dell'art. 958, co. 1 del c.o.m., può essere presentata dai VFI dopo 15 giorni dalla data di incorporazione e dai VFT sin dal giorno successivo all'incorporazione nei seguenti casi:

- assunzione presso Amministrazioni Pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private;
- gravi motivi familiari.

Inoltre, i Volontari in Ferma Iniziale, entro il dodicesimo mese di servizio dalla decorrenza giuridica possono presentare la domanda di proscioglimento anche per i casi oltre quelli sopraindicati.

Al riguardo, si fa presente che l'ultimo giorno di servizio deve ricadere nel primo anno di ferma, quindi la data di proscioglimento indicata nella domanda presentata dall'interessato non deve superare il 12° mese dalla decorrenza giuridica (es.: decorrenza giuridica 2 settembre 2025 – ultimo giorno di servizio 1° settembre 2026) (var. 1).

Sono considerate Amministrazioni Pubbliche, oltre allo Stato e agli Enti territoriali, tutti gli Enti pubblici, anche economici e le Società controllate da Enti pubblici, che forniscano servizi al pubblico in regime di monopolio, anche locale, o, in ogni caso, in regime diverso da quello di libera concorrenza.

L'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, può avvenire secondo qualunque tipologia contrattuale. Si fa presente che proposte di lavoro non inquadrabili nella categoria delle assunzioni all'interno di un rapporto di lavoro subordinato (es. in qualità di titolari di ditte - acquisizione di ditte - procacciatori d'affari, contratti di collaborazione, ecc.) non rientrano tra le ipotesi che possono dar luogo al proscioglimento a domanda.

In questa tipologia di proscioglimenti rientrano anche quelli per assunzione in servizio nella stessa Forza Armata con grado diverso o in altra Forza Armata, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, anche in qualità di Allievo nei ruoli degli Ufficiali o dei Sottufficiali, nelle Forze di Polizia a ordinamento civile e nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana. Tale arruolamento, infatti, presuppone l'avvenuto proscioglimento dalla ferma.

Tenuto conto che l'assunzione da parte delle Forze di polizia avviene in modo massivo e in tempi troppo ristretti per consentire a questa Direzione Generale di adottare i necessari provvedimenti di stato (proscioglimento dalla ferma ed eventuale perdita del grado) entro i termini previsti per il raggiungimento della nuova Sede di servizio per l'arruolamento del personale interessato e al fine di non far incorrere il medesimo nell'esclusione dal predetto arruolamento, si dovrà procedere in base alle modalità di seguito rappresentate.

I Comandi che hanno in forza i Volontari in questione, innanzitutto, devono attivare la procedura di proscioglimento e contestualmente sono autorizzati a inviare i vincitori presso le preposte Scuole di Formazione, previo accertamento del possesso della relativa convocazione. Gli stessi Comandi devono, altresì, rilasciare, per la successiva consegna all'Ente ricevente, copia dello stato di servizio, debitamente aggiornato, direttamente agli interessati provvedendo ad apportare la seguente variazione matricolare: *“Perso di forza e inviato presso il...(indicare l'Istituto di formazione) poiché vincitore del...(indicare il bando del concorso superato), così come disposto dalla Direzione Generale per il Personale Militare con comunicazione n..... del.....(indicare il numero e la data di protocollo della comunicazione, con il quale la Direzione Generale ha impartito le necessarie disposizioni)”*. Al riguardo, si precisa che la stessa Direzione Generale, non appena in possesso di tutta la documentazione necessaria, provvederà a formalizzare i citati provvedimenti di stato, i quali saranno trasmessi sia all'Alto Comando sia al Reparto/Ente che ha avanzato la proposta di proscioglimento.

La domanda di proscioglimento può essere presentata per gravi motivi familiari. Ai sensi dell'art. 958, co. 1, let. b) del c.o.m., **in ogni caso (var. 1)**, costituiscono gravi motivi familiari:

- la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzione di capofamiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
- la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
- la condizione di fratello di altro Militare deceduto durante la prestazione del servizio.

Infine, rientra nella tipologia dei proscioglimenti a domanda l'autonoma ipotesi di proscioglimento per assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nei casi sopra indicati la domanda di proscioglimento deve essere presentata al Comandante di Corpo, secondo il modello in **allegato “O”** alla presente direttiva. In particolare tale istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- nel caso di proscioglimenti a domanda per assunzione presso Amministrazioni Pubbliche (compresi i reclutamenti nelle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, nonché le assunzioni in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), nonché presso imprese o organizzazioni private, atto dell'Amministrazione Pubblica di destinazione ovvero di impresa/organizzazione privata da cui si evinca, rispettivamente, il reclutamento/assunzione (decreto di nomina, lettera di convocazione, proposta di assunzione, ecc.);
- nel caso di proscioglimenti a domanda per gravi motivi familiari: lo stato di famiglia; la documentazione sanitaria, rilasciata da una Struttura Sanitaria Pubblica o convenzionata, che comprovi lo stato di salute del familiare, qualora si tratti delle ipotesi in cui il grave motivo riguardi la condizione di familiare portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente; stralcio dello stato di servizio del fratello deceduto, nella sola ipotesi in cui il grave motivo familiare attenga alla condizione di fratello di altro Militare deceduto durante la

prestazione del servizio.

Tale istanza dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale per il Personale Militare agli indirizzi citati al para 10, sottopara c. , , per il tramite dell'Alto Comando sovraordinato e **per conoscenza, al Centro Unico Stipendiale Interforze quale ente amministrativo (var. 1)** completa di:

- parere del Comandante di Corpo, da esprimere nel citato **allegato "O"**. In particolare, è possibile procrastinare l'adozione del provvedimento per imprescindibili e adeguatamente motivate esigenze di servizio;
- proposta di proscioglimento dalla ferma contratta di cui all'**allegato "P"** alla presente direttiva;
- **dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., da esprimere nel citato allegato "O", afferente agli aspetti di trattamento economico (var. 1).**

Questa Direzione Generale, se dall'esame della documentazione pervenuta ritenga che la domanda di proscioglimento non sia aderente alle previsioni normative, trasmetterà al Comando, perché ne curi la notifica all'interessato, il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il Volontario ha facoltà di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che dovranno essere tempestivamente trasmesse alla predetta **5^a Divisione (var. 1)**.

Ove il Volontario non eserciti la facoltà di cui sopra, ovvero permangano i motivi per non accogliere la domanda, l'istanza sarà rigettata.

In caso di accoglimento della domanda, invece, la Direzione Generale per il Personale Militare trasmetterà al Comando d'appartenenza dell'interessato il provvedimento di proscioglimento, affinché ne curi la notifica e la trascrizione sul foglio matricolare.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono:

- per assunzione presso Amministrazioni Pubbliche (compresi i reclutamenti nelle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, nonché le assunzioni in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), dalla data di assunzione/convocazione;
- per assunzione presso imprese private, dalla data di assunzione/notifica del provvedimento;
- per gravi motivi familiari, dalla data indicata dal Volontario,
- altri casi (a domanda entro il dodicesimo mese solo per i VFI) dalla data indicata dal Volontario.

Alla data di collocamento in congedo illimitato il Militare dovrà aver fruito dell'intera licenza ordinaria e dei recuperi compensativi eventualmente spettanti.

18. PROSCIoglimento per perdita permanente dell'idoneità fisio-PSICO-ATTITUDINALE RICHIESTA PER IL RECLUTAMENTO

a. DECLASSAMENTO DEL PROFILO SANITARIO E RIFORMA

Ai sensi dell'art. 957, co. 1, let. f) del c.o.m., i Volontari in Ferma sono prosciolti, su proposta del Comandante di Corpo, con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare, qualora giudicati dagli Organi Sanitari competenti permanentemente inidonei per perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento (declassamento o riforma).

Nell'ipotesi di declassamento del profilo sanitario, si evidenzia che:

- i. il provvedimento medico-legale deve indicare il carattere permanente della perdita dei requisiti fisio-psico-attitudinali richiesti per il reclutamento;
- ii. è necessario (sia ai fini della corresponsione degli emolumenti sia per l'eventuale possibilità di rimanere in servizio) che dal giudizio medico-legale si evinca se l'idoneità è stata determinata da patologie giudicate SI/NO dipendenti da causa di servizio ovvero se è ancora in corso di accertamento tale dipendenza;
- iii. il reclutamento cui fa riferimento la norma è quello relativo alla ferma in corso e non

quello concernente eventuali procedure concorsuali in atto.

In tale quadro, si specifica che:

- iv. i Volontari, giudicati inidonei agli incarichi, specializzazioni o categorie d'appartenenza ma idonei alla ferma, non devono essere prosciolti ma segnalati allo Stato Maggiore della Forza Armata d'appartenenza affinché provveda al cambio o alla revoca dell'incarico, categoria o specializzazione attribuita;
- v. i Volontari, nei cui confronti sia stata accertato il declassamento del profilo sanitario, in attesa della formalizzazione del proscioglimento, possono essere impiegati dal Comando, sentito il competente Ufficiale medico, in incarichi, specializzazioni, categorie compatibili con il profilo sanitario attribuito dall'organo sanitario giudicante, ovvero in attività compatibili con l'effettiva efficienza psico-fisica;
- vi. nel caso in cui il Comandante non possa in alcun modo impiegare il Volontario nel Reparto in incarichi compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché nell'ipotesi di attribuzione al Militare di un profilo "PS4", il Comandante ne disporrà l'invio al domicilio senza retribuzione fino a quando non gli sarà notificato il provvedimento di proscioglimento e collocamento in congedo o fino a quando non sarà stato annullato o revocato il provvedimento medico-legale di prima istanza.

Il Comando dovrà in ogni caso attendere, per l'effettivo avvio del procedimento di proscioglimento, che il giudizio sanitario sia divenuto definitivo.

Nell'ipotesi di riforma, il Volontario –salva l'applicazione dell'art. 930 comma 1-bis.1 del c.o.m. al ricorrere dei presupposti per il transito nelle aree funzionali civili– è prosciolto dalla ferma e collocato in congedo assoluto; il medesimo potrà essere iscritto d'ufficio nel ruolo d'onore nei casi previsti dall'art. 804 del c.o.m..

I Volontari giudicati permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato non possono essere in alcun modo impiegati dal momento del provvedimento del primo Organo Sanitario giudicante fino alla notifica del provvedimento di proscioglimento dalla ferma.

Anche se il giudizio di riforma non è accettato dal Volontario che ricorre in seconda istanza, lo stesso dovrà obbligatoriamente essere inviato, a cura del Comando di appartenenza, al proprio domicilio, a disposizione della Commissione Medica d'Appello, senza percepire alcuna retribuzione.

Il Comando dovrà in ogni caso attendere, per l'effettivo avvio del procedimento di proscioglimento, che il giudizio sanitario sia divenuto definitivo.

b. VISITA DI APPELLO

A tutela del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio in ferma (sia per declassamento che per riforma), che in sede di visita abbia accettato il provvedimento emesso dal primo Organo Sanitario giudicante, è concessa la facoltà di presentare richiesta di appello entro 10 giorni dalla data della visita e relativa sottoscrizione.

In caso di mancata accettazione del provvedimento medico-legale o di presentazione di richiesta di appello, l'accertamento medico-legale da parte dell'Organo Sanitario competente dovrà concludersi nel minor tempo possibile per consentire il tempestivo avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma.

Pertanto, è necessario da parte di tutti i Reparti/Enti interessati, qualora la visita medica del primo Organo Sanitario giudicante avvenga in prossimità dello scadere della ferma, procedere con la massima consentita urgenza.

L'impugnazione davanti al T.A.R. del provvedimento medico-legale, sia del primo organo sanitario giudicante sia di quello di appello, non ne esclude l'esecutività.

La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, comunque, in sede d'istruzione del procedimento, di disporre ulteriori accertamenti sanitari, sentito il parere dei competenti Vertici Sanitari di Forza Armata, quando ciò appare opportuno a seguito dell'esame della documentazione prodotta.

Qualora un successivo giudizio medico-legale revochi o annulli il provvedimento di

riforma, il Comando di provenienza provvederà a richiamare in servizio il Volontario.

Qualora il primo giudizio medico legale sia di declassamento del profilo sanitario e il secondo di riforma, il provvedimento di proscioglimento decorrerà dalla data di emanazione del primo provvedimento medico legale, con contestuale collocamento in congedo assoluto.

Nel caso in cui il primo provvedimento medico legale sia di riforma e il secondo di declassamento, il Volontario verrà collocato in congedo illimitato a decorrere dalla data del primo giudizio medico legale.

Ove il giudizio medico-legale definitivo sia di idoneità al servizio militare in qualità di Volontario in ferma, il periodo tra il primo giudizio e il definitivo va inteso come servizio effettivamente prestato. Analogamente, nel caso in cui pur in presenza di un giudizio di idoneità al servizio militare, il Volontario perda la specifica idoneità alla prosecuzione della ferma. Tuttavia, in tale ipotesi il Comando dovrà avviare la procedura per il proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento.

c. **COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI PROSCIoglIMENTO**

Al fine di avviare il procedimento di proscioglimento dalla ferma occorre che il provvedimento medico-legale sia divenuto definitivo.

Il Comando procede a notificare all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, redatta secondo il modello di cui all'**allegato "Q"** alla presente direttiva, non appena l'interessato prende visione del provvedimento medico-legale di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato o di perdita permanente dei requisiti fisio-psico-attitudinali all'atto dell'arruolamento.

Trascorsi 10 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento il Comando deve inviare alla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare la proposta di proscioglimento redatta secondo il modello di cui al citato **allegato "P"** alla presente direttiva, unitamente alla:

- documentazione sanitaria relativa al giudizio medico-legale dell'Organo Sanitario di 1^a istanza giudicante ed eventualmente di quello di appello. A tal riguardo, si precisa che dovranno essere leggibili anche i giudizi di idoneità al servizio a seguito di declassamento del profilo sanitario con indicazione sia della caratteristica somato- funzionale sia del coefficiente numerico attribuito alla stessa ovvero di non idoneità al servizio militare incondizionato;
- notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, con espressa indicazione della causale della proposta (modello di cui all'**allegato "Q"** alla presente direttiva).

Il Volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia, dagli Enti Sanitari militari, dal Comando di appartenenza e da questa Direzione Generale, nonché di produrre memorie scritte e documenti che, ove presentati al Comando di appartenenza, dovranno essere sollecitamente inoltrati per la valutazione alla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare.

d. **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER PATOLOGIA RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO O IL CUI ACCERTAMENTO RISULTA IN ITINERE**

Se la patologia che ha determinato l'inidoneità è stata giudicata dipendente da causa di servizio o se è stato avviato il procedimento per il relativo accertamento, il Volontario può chiedere di rimanere in servizio fino al termine della ferma ai sensi dell'art. 955, co. del c.o.m. (si rinvia al para 9. della presente direttiva) nonché, solo per i VFI, essere ammessi alla rafferma annuale. Il Comando informa il Volontario di tale facoltà e, nel caso in cui egli se ne avvalga, inoltra sollecitamente la domanda, redatta secondo il modello di cui

all'**allegato "D" (var. 1)** alla presente direttiva, alla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare, allegando la documentazione da cui risulta il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio o la pendenza del relativo procedimento.

I Volontari, che vengono trattenuti in servizio, qualora l'infermità sofferta sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, possono presentare la domanda di rafferma e partecipare a tutte le valutazioni per l'immissione nel ruolo dei Volontari in servizio permanente (art. 955, co. 2 del c.o.m.).

Ai Volontari, per i quali è invece ancora *in itinere* il predetto riconoscimento, sarà possibile accedere alle successive rafferme sino all'esito della definizione della causa di servizio.

I Militari, in tali casi, saranno impiegati in incarichi, categorie e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto (art. 955 del c.o.m.).

Il Volontario, qualora sia stata accertata solo la perdita permanente dei requisiti fisio-psico-attitudinali previsti per il reclutamento, ma non abbia chiesto di permanere in servizio (se la perdita dei requisiti sia derivata da infermità riconosciute dipendenti) o a conclusione del procedimento (se la perdita dei requisiti sia derivata da infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio), è prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato (art. 959, co. 1 e 2 del c.o.m.).

19. PROSCIoglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico

Ai sensi dell'art. 957, co. 1, let. c), il Volontario deve essere prosciolto, su proposta del Comandante di corpo e con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare, se risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

L'accertamento diagnostico può essere effettuato dall'Autorità Sanitaria Militare ovvero da altra Pubblica Autorità a ciò autorizzata dalla legge (per esempio accertamento effettuato da personale delle Forze dell'Ordine durante un controllo stradale).

Nel caso in cui gli accertamenti disposti dovessero risultare positivi, il Comando di appartenenza dovrà avviare con immediatezza la procedura finalizzata al proscioglimento dalla ferma, previa acquisizione dei documenti attestanti la positività ove non già in proprio possesso.

Per avviare tale procedimento di proscioglimento, il Comando non dovrà verificare l'eventuale perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento del Volontario risultato positivo agli accertamenti diagnostici.

Per quanto attiene, nello specifico, all'esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, il Comandante di Corpo valuterà, di volta in volta, l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari di corpo (per le violazioni dei doveri indicati nel T.U.O.M., ad esempio quelli previsti dall'art. 732 – Norme di comportamento) ovvero di formulare proposta di proscioglimento dalla ferma qualora ne ricorrano i presupposti, in particolare l'abuso nell'uso di bevande alcoliche adeguatamente documentato (**per esempio: per abuso si deve intendere una pluralità di episodi e non di test alcolemici riferiti allo stesso episodio – var.1**).

Il Comando procede a notificare all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, redatta secondo il modello di cui all'**allegato "Q"** alla presente direttiva, specificando espressamente se il procedimento concerne l'abuso di alcool ovvero l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non

terapeutico.

La proposta di proscioglimento, redatta secondo il modello di cui all'**allegato "P"** alla presente direttiva, deve essere inviata, a cura del Comando, alla Direzione Generale per il Personale Militare agli indirizzi citati al precedente para 10., sottopara c., corredata:

- dell'intera documentazione inerente agli accertamenti diagnostici effettuati. In particolare, nel caso di accertamenti positivi per l'uso di sostanze stupefacenti/psicotrope, dovranno essere allegate, oltre la documentazione probatoria che attesti l'assunzione delle predette sostanze, anche le analisi di secondo livello (cosiddetto referto di conferma);
- della notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento (modello in **allegato "Q"** alla presente direttiva);
- di memorie scritte e documenti eventualmente presentati dall'interessato.

Il Volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia dal Comando di appartenenza e da questa Direzione Generale, nonché di produrre memorie scritte e documenti che, ove presentati al Comando di appartenenza, dovranno essere sollecitamente inoltrati alla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare.

Qualora l'accertamento diagnostico sia stato effettuato in prossimità della scadenza della ferma, il Reparto/Ente dovrà comunque avviare il relativo procedimento per il proscioglimento dalla ferma, notificandolo all'interessato.

Verificata la documentazione trasmessa a corredo della proposta di proscioglimento e riscontrata la sussistenza dei presupposti, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà all'adozione del provvedimento di proscioglimento.

Tale provvedimento disporrà il collocamento in congedo illimitato del Volontario a decorrere dalla data dell'avvenuto accertamento diagnostico, antecedente rispetto al termine di scadenza della ferma, ovvero dalla data di notifica del provvedimento limitatamente all'ipotesi di proscioglimento per abuso di alcool.

Nel caso in cui la Direzione Generale non si sia ancora espressa circa l'adozione del relativo provvedimento di proscioglimento, il Militare, allo scadere della ferma o rafferma, dovrà comunque essere collocato in congedo illimitato e, successivamente, allorché interverrà il provvedimento di proscioglimento, il Comando dovrà apportare le conseguenti variazioni matricolari.

Si sottolinea l'importanza dell'attività di vigilanza del Comandante di Corpo per la prevenzione di episodi del genere e per la valutazione dei comportamenti dei Volontari alle sue dipendenze.

20. PROSCIoglimento PER SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI LICENZA STRAORDINARIA DI CONVALESCENZA

Per quanto concerne le modalità di computo dei limiti massimi di licenza straordinaria di convalida, nonché le disposizioni da adottare da parte dei Comandi, si rinvia a quanto già definito nel para. **8. (var. 1)** della presente direttiva.

Qualora il Comando di appartenenza del Volontario accerti, dall'esame della documentazione personale dell'interessato, che lo stesso ha superato i limiti massimi indicati, procede a notificargli la comunicazione di avvio del procedimento, redatta secondo il modello di cui all'**allegato "Q"** alla presente direttiva.

Trascorsi 10 giorni dalla notifica di tale atto, il Comando invia alla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare, la proposta di proscioglimento redatta secondo il modello di cui all'**allegato "P"** alla presente direttiva unitamente alla seguente documentazione:

- notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, con espressa indicazione della causale della proposta (modello in **allegato "Q"** alla presente direttiva);

- schema riassuntivo da cui risultino i singoli periodi di convalescenza con la relativa durata e il totale dei giorni trascorsi in tale posizione.

Il Volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia, dal Comando di appartenenza e dalla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare, nonché di presentare memorie scritte e documenti, che, ove presentati al Comando di appartenenza, dovranno essere sollecitamente inoltrati alla predetta Divisione.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data in cui si è verificato il presupposto.

Qualora il Volontario interessato, nel frattempo presti servizio attivo, il periodo che intercorre tra il verificarsi del presupposto e la notifica al medesimo del provvedimento adottato dalla Direzione Generale sarà considerato servizio di fatto.

Entro tale lasso di tempo il Volontario dovrà aver fruito dell'intera licenza ordinaria e dei recuperi compensativi spettanti.

21. PROSCIoglimento PER RINUNCIA OVVERO MANCATO SUPERAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 957, co. 1, lett. e-bis del c.o.m. modificato e integrato dalla l. n. 119/2022, i Volontari in ferma iniziale (VFI) salvi i casi per infermità dipendente da causa di servizio, sono prosciolti dalla ferma contratta, per:

- rinuncia alla frequenza del corso;
- giudizio finale di non idoneità conseguito al termine del corso di formazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Forza Armata di appartenenza, regolamentati da direttive interne a cui si rimanda per l'applicazione specifica.

Qualora si concretizzi uno dei predetti casi (ad esclusione della rinuncia), il Comando di impiego procede a notificare al Volontario la comunicazione di avvio del procedimento, redatta secondo il modello di cui all'**allegato "Q"** alla presente direttiva.

Trascorsi 10 giorni dalla notifica di tale atto, il Comando invia alla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare, la proposta di proscioglimento redatta secondo il modello di cui all'**allegato "P"** alla presente direttiva unitamente alla seguente documentazione:

- notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, con espressa indicazione della causale della proposta (modello in **allegato "Q"** alla presente direttiva);
- documentazione attestante la motivazione che è causa dell'avvio del procedimento di proscioglimento.

Il Volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia, dal Comando di appartenenza e dalla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare, nonché di presentare memorie scritte e documenti, che, ove presentati al Comando di appartenenza, dovranno essere sollecitamente inoltrati alla predetta Divisione.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data di partecipazione dell'atto di proscioglimento emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

22. PROSCIoglimenti PER INCOMPATIBILITA', PER SCARSO RENDIMENTO E PER MOTIVI DISCIPLINARI

a. PROSCIoglimenti PER INCOMPATIBILITA'

La professione di Militare è incompatibile, in base all'art. 894 del c.o.m., con l'esercizio di altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E', altresì, incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di Amministratore,

Consigliere, Sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fini di lucro.

Fermi restando i divieti indicati dal predetto articolo, è tuttavia possibile individuare alcune ipotesi per le quali è previsto svolgere delle attività extraprofessionali da parte di Militari senza che le stesse arrechino pregiudizio agli interessi tutelati dalle norme di divieto. A tal proposito si rimanda alle circolari n. M-D GMIL_04_0396572 CIRC./III/9^/5^ emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 31 luglio 2008 e n. M_D AB05933 REG2022 0760746 del 20 dicembre 2022 in materia di lavoro sportivo.

Qualora un Reparto/Ente abbia notizia che un Volontario alle proprie dipendenze svolga una qualsiasi attività professionale, occupazione o incarico incompatibile con i propri doveri, segnala il fatto, allegando l'eventuale documentazione che lo comprova, alla **2^ Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare, tenendo informata anche la **5^ Divisione (var. 1)** della medesima Direzione Generale.

La Direzione Generale per il Personale Militare, acquisiti gli elementi che comprovano lo svolgimento dell'attività incompatibile, provvede a diffidare il Militare a porre fine alla causa di incompatibilità.

Decorsi 15 giorni dalla diffida, se l'incompatibilità persiste, la **2^ Divisione (var. 1)** ne dà comunicazione alla **5^ Divisione (var. 1)** che notificherà all'interessato, per il tramite del proprio Comando di appartenenza, l'avvio del procedimento finalizzato al proscioglimento. Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data della notifica all'interessato del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

b. PROSCIoglIMENTI PER SCARSO RENDIMENTO

I Volontari in ferma prefissata possono essere prosciolti dalla ferma per scarso rendimento, ai sensi dell'art. 957, co. 1, let. g) del c.o.m..

Il proscioglimento può essere proposto qualora i Volontari conseguano la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi.

E' essenziale che, in sede di redazione della documentazione caratteristica, vi sia congruenza tra le voci di dettaglio, il giudizio complessivo e la qualifica finale; non saranno accolte proposte di proscioglimento formulate nei confronti di Volontari per i quali la qualifica di "insufficiente" ovvero di "inferiore alla media" non trovi adeguato riscontro nell'intera documentazione caratteristica dei medesimi.

In sede di computo del periodo complessivo da considerarsi ai fini della proposta di proscioglimento devono essere considerati anche i periodi per i quali siano stati redatti solo rapporti informativi, a condizione che dal loro esame emerga un chiaro giudizio negativo nei confronti del Volontario.

Non potranno invece in alcun caso essere considerati i periodi per i quali siano state compilate solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica.

In ogni caso, nel computo del periodo complessivo da considerarsi è possibile sommare periodi di tempo non continui tra loro, a condizione che, nell'intervallo, non si sia proceduto a redazione di documentazione caratteristica.

Diversamente il proscioglimento deve essere proposto qualora, oltre alla condizione necessaria per la quale i volontari debbano aver riportato la qualifica di "insufficiente" ovvero giudizi negativi per i periodi sopraindicati, ricorrano i seguenti ulteriori presupposti:

- l'essere stati giudicati non idonei all'avanzamento per due volte consecutive (solo per i VFT);
- non aver superato i corsi di formazione (VFI/VFT). ~~L'ipotesi di proscioglimento è~~

~~quella prevista dall'art. 957, co. 1, lett. e bis del c.o.m. (si rinvia al para 21. della presente direttiva) (var. 1).~~

In tal caso si procede agli adempimenti sopra indicati e si unisce alla proposta di proscioglimento, in aggiunta alla documentazione già evidenziata, copia conforme dei verbali di Commissione, da cui si evincano i giudizi di inidoneità all'avanzamento o il mancato superamento dei corsi di formazione previsti.

Qualora si verifichi la sola condizione di insufficiente rendimento o giudizio negativo, il Comandante di corpo valuta discrezionalmente se il volontario può essere utilmente recuperato.

Il procedimento ha inizio con la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, redatta secondo il modello di cui all'**allegato "Q"**.

La proposta di proscioglimento viene inoltrata alla **5^a Divisione (var. 1)** della Direzione Generale per il Personale Militare, utilizzando il modello di cui all'**allegato "P"** alla presente direttiva, corredata della seguente documentazione:

- notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, con espressa indicazione della causale della proposta (**allegato "Q"**);
- copia della documentazione matricolare e caratteristica inerente all'intero servizio prestato.

In ogni caso, il provvedimento definitivo di proscioglimento ha carattere discrezionale.

Il Volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia, dal Comando di appartenenza e dalla Direzione Generale, nonché di presentare memorie scritte e documenti che dovranno essere sollecitamente inoltrati alla Direzione Generale per il Personale Militare.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data della notifica all'interessato del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

c. PROSCIoglIMENTI PER MOTIVI DISCIPLINARI

I Volontari, che si rendono responsabili di gravi mancanze disciplinari o di gravi inadempienze ai doveri del militare, stabilite dal Titolo VIII del t.u.o.m., per le quali non sono giudicate sufficienti le sanzioni disciplinari di corpo, possono essere prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 957, co. 1, let. e) e 1357, co. 1, let. c) del c.o.m., con la procedura prevista per l'applicazione della sanzione disciplinare di stato della cessazione dalla ferma o rafferma.

Per quanto riguarda le procedure (termini, autorità competenti a disporre l'inchiesta formale, nomina dell'Ufficiale inquirente, contestazione degli addebiti, garanzie difensive, deferimento alla commissione di disciplina e giudizio finale), si rinvia alla Guida tecnica "Procedure disciplinari" n. M_D GMIL REG2021 0197083 - 7^a edizione aprile 2021.

23. **PERDITA DEL GRADO**

I Volontari in ferma triennale incorrono nella perdita del grado rivestito nei seguenti casi:

- assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza Armata o Corpo Armato diversi ovvero in una Forza di Polizia a Ordinamento Civile;
- assunzione in servizio nella Forza Armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito.

In tali casi, la perdita del grado non ha carattere sanzionatorio ed è disposta d'ufficio dalla Direzione Generale per il Personale Militare, contestualmente al provvedimento di proscioglimento (artt. 957 co. 1, 864, co. 1, lett. b) o c) e 861, co. 1, let. c) del c.o.m.).

Si evidenzia che anche il personale volontario in congedo incorre nella perdita del grado per assunzione in servizio nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare o civile con provvedimento

adottato da questa Direzione Generale, previa istanza formulata dal Centro documentale/Capitaneria di Porto di appartenenza.

Inoltre, i VFT possono incorrere nella perdita del grado anche per altri motivi, tassativamente indicati dall'art. 861 del c.o.m.. Si fa riferimento, in particolare, alla perdita del grado per rimozione all'esito di procedimento disciplinare (art. 865 del c.o.m.) e quella conseguente a condanna penale (art. 866 del c.o.m.), le cui procedure sono disciplinate dalla citata Guida tecnica "Procedure disciplinari" n. M_D GMIL REG2021 0197083 - 7^ edizione aprile 2021.

24. RIAMMISSIONE ALLA FERMA E REINTEGRAZIONE NEL GRADO

I Volontari prosciolti dalla ferma in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di Allievo nei ruoli degli Ufficiali o Sottufficiali delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), se perdono la qualità di Allievo perché dimessi/prosciolti, secondo le modalità previste dai bandi di concorso e/o dai regolamenti interni, dalle rispettive Scuole possono essere riammessi in servizio e destinati, previo loro espresso assenso, secondo i modelli di cui agli **allegati "R" e "S"** alla presente direttiva, ai Reparti o Enti di provenienza, in base all'art. 962 del c.o.m., a condizione che:

- non siano scaduti i limiti temporali della ferma originariamente contratta;
- sussistano le consistenze organiche.

Pertanto, la Scuola dovrà innanzitutto acquisire l'assenso del Militare a essere reintegrato nella ferma originariamente contratta secondo i citati modelli e trasmetterli sia agli Enti di provenienza sia alla Direzione Generale per il Personale Militare e poi inviare il Militare presso il proprio domicilio in attesa dell'adozione dei provvedimenti di stato giuridico conseguenti alle dimissioni.

Questa Direzione Generale, dopo aver chiesto allo Stato Maggiore di Forza Armata e ottenuto la disponibilità organica, provvederà a reintegrare –con decorrenza giuridica dalla data del proscioglimento quale Allievo e amministrativa dalla data di ripresa del servizio effettivo– l'ex Allievo nella ferma originariamente contratta e non ancora scaduta nonché, solo per i VFT, anche nel grado precedentemente rivestito. I periodi trascorsi in qualità di Allievo vanno computati nella ferma.

Ove lo Stato Maggiore non dia la disponibilità predetta, la ferma originaria sia scaduta o l'interessato non dia il proprio assenso, l'ex Allievo sarà collocato in congedo illimitato dalla data di proscioglimento e l'eventuale servizio prestato dalla predetta data a quella dell'effettivo collocamento in congedo sarà considerato come di fatto prestato.

25. RICHIAMI IN SERVIZIO E FORZE DI COMPLETAMENTO

L'art. 986, co. 1, let. c) del c.o.m. prevede, tra l'altro, il richiamo in servizio del Militare in congedo nelle forze di completamento, previo consenso dell'interessato.

Il successivo art. 988 del c.o.m. e successive modificazioni, stabilisce che possono essere richiamati in servizio nelle forze di completamento, su base volontaria e a tempo determinato non superiore a un anno, i Militari in congedo delle categorie dei Sottufficiali, dei Militari di Truppa in servizio di leva, dei Volontari in Ferma Annuale (VFA) e dei Volontari in Ferma Breve (VFB), in Ferma Prefissata e in Servizio Permanente.

Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, ne' ai fini della partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata

triennale, per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e a quelli per l'accesso al servizio permanente.

Con decreto del Ministro della Difesa del 18 aprile 2006, sono state disciplinate le modalità di applicazione della normativa relativa al richiamo in servizio del personale in congedo dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, appartenente alle categorie dei militari di truppa. Tale personale può essere richiamato in servizio qualora sia in possesso dei requisiti previsti per il reclutamento dei Volontari in Ferma Prefissata e non abbia superato, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui avviene il richiamo, il 45° anno di età. Ulteriore requisito richiesto per il sopra citato richiamo è rappresentato, per tutte le categorie di Militari, dal conseguimento di una valutazione caratteristica negli ultimi cinque anni di servizio prestato o al termine del periodo di richiamo, non inferiore a "superiore alla media", o giudizio equivalente, ovvero dall'aver fornito un rendimento non inferiore a "molto buono". Tale personale cessa anticipatamente dal servizio, nei casi previsti dal codice per il proscioglimento dalla ferma. Per quanto attiene in particolare al proscioglimento per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, si precisa che tale limite va calcolato proporzionalmente al periodo di assenza massima per malattia previsto dalla normativa vigente.

Il Volontario temporaneamente inidoneo al servizio è da considerare in licenza straordinaria di convalescenza, disciplinata dall'art. 1503 del c.o.m.. In base al comma 2 del predetto articolo la licenza di convalescenza non va compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria.

Dal computo dei periodi massimi di inidoneità sono esclusi quelli dovuti a infermità dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio (art. 1503, co. 3 del c.o.m.).

Stante la diversa durata del periodo di servizio prestato dal personale appartenente alle forze di completamento, occorre computare sia la durata massima di licenza straordinaria di convalescenza, in modo proporzionale alla durata del servizio medesimo, distinguendo in base allo stato giuridico di provenienza del richiamato nelle forze di completamento.

Ad esempio, se un VFT in congedo è richiamato per prestare un servizio pari a 7 mesi nella forza di completamento, la durata massima di licenza straordinaria di convalescenza x (superata la quale l'unica conseguenza può essere il proscioglimento ai sensi dell'art. 957, co. 1, let. d) del c.o.m.) sarà calcolata in base alla seguente proporzione: $18 : 36 = x : 7$.

26. ATLETI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA

L'art. 963 del t.u.o.m. prevede che agli Atleti e agli Istruttori ammessi alla ferma prefissata triennale si debbano applicare le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per i VFT.

Per quanto sopra, al personale in argomento dovrà essere applicata la disciplina in materia di proscioglimento dalla ferma prevista per i Volontari dagli artt. 957 e ss. del codice, nonché l'art. 962 del t.u.o.m. indicante le cause che determinano la perdita dell'idoneità all'attività agonistica.

In tale caso dovrà essere avviato, nei confronti del personale interessato, il relativo procedimento utilizzando il modello in **allegato "S"** alla presente direttiva.

Il co. 4 del predetto art. 962 del t.u.o.m. prevede, nel caso in cui il citato personale non sia più idoneo all'attività agonistica per i casi previsti dal co. 2 dello stesso articolo, il reimpiego, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio della Forza Armata, nonché il proscioglimento dalla ferma a domanda.

In tale ipotesi, il Volontario interessato dovrà esprimere il suo intendimento circa l'eventuale richiesta di permanere in servizio, nonché quella di essere prosciolto dal medesimo, mediante la presentazione dello specifico modello in **allegato "U"** alla presente direttiva.

La relativa domanda di proscioglimento dovrà pervenire alla **5^a Divisione (var. 1)** della

Direzione Generale per il Personale Militare per il tramite dell'Alto Comando sovraordinato, per l'adozione del conseguente provvedimento di stato.

I VFT atleti e istruttori che, non essendo più idonei all'attività agonistica e, pertanto, non avendo mantenuto i requisiti prescritti dagli artt. 957 e 958 del t.u.o.m, manifestino la volontà di rimanere in servizio, qualora siano in possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali previsti dall'art. 700 del c.o.m., saranno impiegati presso altro Reparto/Ente della stessa Forza Armata per il proseguimento del servizio nella ferma prefissata.

Possono essere, altresì, ammessi anche coloro che abbiano perso l'idoneità richiesta dagli articoli sopra citati in seguito a ferite o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio o per le quali sia comunque in corso il relativo procedimento per l'accertamento ai sensi dell'art. 955 del codice.

I predetti VFT potranno partecipare al primo concorso utile per l'immissione nei ruoli dei Volontari in servizio permanente, in applicazione della relativa circolare. Il medesimo personale, assumerà la decorrenza giuridica dell'immissione al servizio permanente alla cui procedura sono stati ammessi, fermo restando però che la precedente decorrenza giuridica - con la quale erano stati incorporati come Atleti o Istruttori - sarà utilizzata solo nel momento iniziale, ai fini delle valutazioni per l'imminente immissione in servizio permanente.

27. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo assicurino la capillare diramazione della presente direttiva, consultabile, tra l'altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Reparti/Enti dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. C.A. Antonio VITTIGLIO

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL VINCOLO DI FERMA

AL COMANDO DEL _____(1)

Il sottoscritto _____,
(qualifica/grado) (2) (cognome – nome)

_____, _____,
(codice fiscale) (categoria-specialità) (3) (matricola) (3)

nato a _____ (prov. _____) il _____,

Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di iscrizione (4) _____,

residente in _____ (prov. _____),

via _____ n. _____ c.a.p. _____

numero telefono rete fissa _____, numero telefono cellulare _____,

indirizzo e.mail _____ p.e.c. _____,

vincitore del concorso per il reclutamento di Volontario in Ferma Prefissata Iniziale/Triennale (4) per

l'anno _____, convocato presso codesto Comando dalla Direzione Generale per il Personale Militare

per assumere l'obbligo di ferma in data _____, con il presente atto

DICHIARA

- la propria volontà di prestare servizio in qualità di Volontario in Ferma Prefissata Iniziale/Triennale (4) per l'intera durata della ferma, a decorrere dal _____;
- di essere consapevole che il vincolo contratto potrà essere sciolto anticipatamente esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 957 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni;
- di non avere riportato condanne penali per delitti non colposi e di non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi per i quali risulti il rinvio a giudizio o l'ammissione a riti alternativi;
- di essere consapevole delle conseguenze derivanti da false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

_____,
(luogo)

_____,
(data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____,
(luogo)

_____,
(data)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

segue Allegato "A"

NOTE:

- (1) indicare l'Ente presso cui il Volontario è stato convocato per l'incorporamento;
- (2) indicare il grado esclusivamente in caso di assunzione del vincolo di ferma triennale;
- (3) da compilare solo per il personale della Marina Militare;
- (4) depennare la voce che non interessa.

Certificazione del Comando dell'Ente/Reparto



RELAZIONE VALUTATIVA AI FINI DELL'AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE DI _____(1)

Dati relativi al Volontario in Ferma Prefissata Triennale:

grado (2) _____, categoria/specialità (3) _____, matricola (3) _____,
 cognome _____, nome _____,
 luogo e data di nascita _____, C.F. _____.

Il Volontario, nel periodo oggetto della presente valutazione (4), ha:

- prestato i seguenti giorni di servizio effettivo: _____(5);
- nell'ultima scheda valutativa ha riportato la seguente valutazione finale (6):
 eccellente nella media
 superiore alla media inferiore alla media
- ovvero, ha riportato il seguente giudizio nel caso di compilazione di rapporto informativo (7): _____;
- ha ricevuto i seguenti riconoscimenti, ricompense, benemerienze (8):
 _____;
 _____;
 _____;
- ha riportato le seguenti sanzioni disciplinari di corpo:
 - consegna di rigore (9): _____;
 - consegna (9): _____;
 - rimprovero (9) _____;
- è in possesso del seguente titolo di studio(10): _____;
- è in possesso dei seguenti brevetti, abilitazioni, attestati, compresi quelli relativi alla conoscenza di lingue straniere (11):
 _____ conseguito il _____;
 _____ conseguito il _____;
 _____ conseguito il _____;
- ha svolto attività di missione sul territorio nazionale e all'estero (12):
 - _____ dal _____ al _____;
 - _____ dal _____ al _____;
 - _____ dal _____ al _____;
- ha riportato le seguenti ferite/lesioni per effetto di atti ostili:
 _____.

_____, _____
 luogo data

Il compilatore

 (grado, cognome e nome)

Con l'apposizione della firma il Volontario attesta di aver verificato la completezza e l'esattezza dei dati a lui riferiti.

Il Volontario

 (firma leggibile per esteso del candidato)

NOTE:

- (1) indicare il grado che interessa ai fini dell'avanzamento;
- (2) indicare il grado posseduto;
- (3) per il personale della Marina Militare indicare la categoria/specialità posseduta e il numero di matricola;
- (4) si fa rinvio ai periodi indicati nel para 5. della presente direttiva;
- (5) nel calcolo del periodo di servizio effettivamente prestato sono da escludere le assenze per licenza speciale per campagna elettorale e per le seguenti licenze straordinarie:
 - per esami di Stato;
 - per congedo per formazione (riservato esclusivamente ai VFT);
 - per esami universitari;
 - per esami (150 ore annuali);
 - per esami banditi dalla Pubblica Amministrazione;
 - per convalida (fatta eccezione per i giorni di licenza straordinaria di convalida per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa della definizione del procedimento sull'eventuale dipendenza da causa di servizio);
 - parentale;
 - per malattia del figlio;
 - per cure balneo termali, idroponiche, elio terapeutiche, climatiche, psammoterapiche e salsoiodiche.Devono essere computati come servizio attivo, oltre ai giorni di licenza straordinaria di convalida per infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli per cui risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento, la licenza matrimoniale, quella di maternità (compresi i giorni di assenza per gravidanza a rischio) nonché quelli per esami militari;
- (6) barrare la voce che interessa;
- (7) spazio da compilare solo in caso di mancata redazione della scheda valutativa;
- (8) ricompense al valor militare, al valore e al merito di Forza Armata; encomi solenni, encomi semplici, elogi;
- (9) indicare il totale dei giorni relativi alle corrispettive sanzioni disciplinari. Non devono essere riportate le sanzioni disciplinari per le quali è stata accolta, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, l'istanza di cessazione degli effetti, ai sensi dell'art. 1369 del c.o.m.;
- (10) indicare il titolo di studio posseduto (es: laurea, diploma, ecc.);
- (11) indicare il brevetto/attestato/abilitazione eventualmente posseduta;
- (12) indicare il nome della missione effettuata e il relativo periodo.

Timbro Reparto

Certificazione del Comando dell'Ente/Reparto

A.S.L. di competenza per l'Ente	località	prov.
via	n.	c.a.p.
recapito telefonico SOTRIN	recapito telefonico rete fissa	altro
numero fax	@ indirizzo di posta elettronica	

**SCHEDA ANAGRAFICA PERSONALE
PER ACCERTAMENTI SANITARI FINALIZZATI A (1):**

- VISITA PERIODICA
- VISITA PER L'IDONEITA' ALL'IMPIEGO FUORI AREA IN TEATRO OPERATIVO _____
- VISITA DI CONTROLLO AL RIENTRO DA TEATRO OPERATIVO in _____
- VISITA AL TERMINE DI UN PERIODO DI MALATTIA/CONVALESCENZA
- VISITA FISCALE
- VISITA RICHIESTA DALL'INTERESSATO
- CONTROLLO CERTIFICAZIONE MEDICA
- ALTRO _____

A. DATI ANAGRAFICI:

grado _____, categoria/specialità (2) _____, matricola (2) _____,

cognome _____, nome _____,

luogo di nascita _____, prov. _____, data di nascita _____,

C.F. _____ residente a _____, prov. _____, A.S.L. di appartenenza _____,

via _____,

n. _____, c.a.p. _____, numero telefono rete fissa _____, numero telefono cellulare _____, indirizzo e-mail _____,

p.e.c. _____.

B. DATI RELATIVI AL SERVIZIO:

data di incorporamento (3) _____ Centro Documentale/Capitaneria di Porto di ascrizione (4)

di _____, incarico (5) _____

è sottoposto a sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81/2008 ;

eventuali limitazioni/controindicazioni già riconosciute (6) _____.

profilo sanitario (7):

PS		CO		AC		AR		AV		LS		LI		VS		AU	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

EM		EI		DG		UG		VP		CU		NR		SG		OC		OR	
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

eventuale impiego in Teatri operativi negli ultimi 6 anni:

Teatro operativo	località	dal (gg/mm/aaaa)	al (gg/mm/aaaa)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

riepilogo delle infermità o lesioni giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio:

 _____;

periodi di assenza per malattia eventualmente fruiti nei 365 giorni precedenti l'accertamento:

n. giorni decorrenti dal (gg/mm/aa) _____ concessi da (8) _____ diagnosi (9) _____
 giorni mancanti al raggiungimento del periodo massimo di licenza di convalescenza fruibile (10): _____.

Note: _____
 _____.

NOTE:

- (1) barrare la voce che interessa;
- (2) per il personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare indicare la categoria/specialità possedute e il numero di matricola;
- (3) indicare la decorrenza giuridica del reclutamento quale VFI/VFT;
- (4) depennare la voce che non interessa;
- (5) specificare mansione/incarico/tipo di impiego svolto dal Volontario;
- (6) indicare, a esempio, inidoneità parziale, controindicazione alle prove di efficienza operativa, inidoneità all'impiego in particolari teatri operativi, ecc; in caso affermativo, specificare la data del provvedimento e l'organo medico-legale che lo ha emanato (esempio: Commissione Medico Ospedaliera, Dirigente sanitario, ecc.);
- (7) se previsto per la categoria di personale (cerchiare il coefficiente attribuito alle caratteristiche somato-funzionali);
- (8) specificare se il periodo è stato concesso da Medico curante/Dirigente Servizio Sanitario/Commissione Medico Ospedaliera/altro;
- (9) indicare la diagnosi se conosciuta;
- (10) da indicarsi solo se uguale o inferiore a 90 giorni.

DOMANDA DI PERMANENZA IN SERVIZIO (1)

AL COMANDO DEL _____ (2)

Il sottoscritto _____, _____
(qualifica/grado) (cognome - nome)
 _____, _____
(categoria - specialità) (3) (matricola) (3)
 nato a _____ (prov. _____) il _____,
 Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (4) _____,
 residente in _____ (prov. _____),
 via _____ n. _____ c.a.p. _____
 arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale/Triennale (4) _____ blocco -
 incorporamento _____/concorso nell'anno _____ con decorrenza giuridica (4)

DICHIARA

- di essere stato declassato in sede di accertamento medico-legale con l'attribuzione del seguente coefficiente _____ nella caratteristica somato-funzionale _____ del proprio profilo sanitario;
- che la patologia che ha determinato il predetto declassamento è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio/è pendente l'accertamento della dipendenza da causa di servizio (4)

CHIEDE

di rimanere in servizio fino al termine della ferma/rafferma (4), ai sensi dell'art. 955 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGA

- copia del verbale attestante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio / della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (4);
- provvedimento medico-legale attestante il declassamento del profilo sanitario.

_____, _____
(luogo) (data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

segue Allegato "D"

NOTE:

- (1) modulo riservato ai Volontari in Ferma Prefissata, che hanno perso il requisito dell' idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, a seguito di ferite/lesioni per le quali è avviato il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio;
- (2) indicare l'Ente/Reparto presso cui presta servizio il richiedente;
- (3) spazio riservato ai soli Volontari in Ferma Prefissata della Marina Militare e dell' Aeronautica Militare;
- (4) depennare la voce che non interessa.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA RAFFERMA DI UN ANNO (1)

AL COMANDO DEL _____ (2)

Il sottoscritto _____
(qualifica) (cognome – nome)
_____, _____, _____,
(categoria – specialità) (3) (matricola) (3)
nato a _____ (prov. _____) il _____,
Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (4) _____,
residente in _____ (prov. _____),
via _____, n. _____ c.a.p. _____,
arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale con il _____ blocco/incorporamento,
anno _____, in data _____,

CHIEDE

di essere ammesso alla rafferma per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine,

DICHIARA:

- di (5) _____ essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
- non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni: _____;
- di essere consapevole delle conseguenze derivanti da false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

NOTE:

- (1) modulo riservato esclusivamente ai Volontari che intendono essere ammessi alla rafferma di un anno in qualità di VFI;
- (2) indicare l'Ente presso cui il Volontario presta servizio;
- (3) per il personale della Marina Militare indicare la categoria/qualificazione/abilitazione posseduta e il numero di matricola;
- (4) depennare la voce che non interessa;
- (5) scrivere di proprio pugno "NON" o "/" nel caso di segnalazione rispettivamente negativa o positiva.

Ministero della Difesa

(ENTE/REPARTO DI IMPIEGO)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
PER LA RAFFERMA DI UN ANNO

QUALIFICA COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
SERVIZIO
Incorporato quale VFI con il blocco/incorporamento: _____ : - decorrenza giuridica: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - decorrenza amministrativa: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - giorni di servizio effettivamente prestato (decorrenza amministrativa), estremi compresi (1): _____
MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO (località e durate):
Dal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> al <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> PROVVEDIMENTI MEDICO LEGALI SUPERIORI A 90 GG. in esito a ferite da atti ostili in territorio nazionale e/o estero.
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
<input type="checkbox"/> ECCELLENTE o giudizio equivalente <input type="checkbox"/> SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente
RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE
Numero, tipologia, data: <input type="checkbox"/> encomio solenne _____ - <input type="checkbox"/> encomio semplice _____ - <input type="checkbox"/> elogio _____. N.B.: Per gli elogi, inserire il dato numerico considerando il limite fissato dalla F.A. di appartenenza nella relativa scheda valutativa.
SITUAZIONE DISCIPLINARE
- CONSEGNA (totale giorni): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - RIMPROVERO (totale): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TITOLO DI STUDIO
- TIPO: _____ - VOTO/GIUDIZIO: _____ N.B.: Inserire il titolo più alto conseguito, utile ai fini della rafferma secondo quanto stabilito dalla F.A. di appartenenza nella relativa scheda valutativa.
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO
Lingue/lingua: _____ - LIVELLO: W ___ R ___ L ___ S ___
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI
N.B.: Indicare esclusivamente gli attestati trascritti anche nella scheda valutativa per la rafferma.

(località e data di rilascio)

(Timbro Ente)



Il Comandante di Corpo

NOTE:

- (1) nel calcolo del periodo di servizio effettivamente prestato sono da escludere le assenze per licenza speciale per campagna elettorale e per le seguenti licenze straordinarie:
- esami di Stato;
 - esami universitari;
 - esami banditi dalla Pubblica Amministrazione;
 - convalescenza (fatta eccezione per i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa della definizione del procedimento sull'eventuale dipendenza da causa di servizio);
 - parentale;
 - malattia del figlio;
 - cure balneo termali, idroponiche, elio terapeutiche, climatiche, psammoterapiche e salsoiodiche.
- Devono essere computati, invece, come servizio attivo, oltre ai giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli per cui risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento, la licenza matrimoniale, quella di maternità (compresa l'assenza per gravidanza a rischio) nonché quelli per esami militari.

(timbro dell'Ente)

SCHEMA PER LA RAFFERMA DEI VOLONTARI IN FERMA INIZIALE (*)

Dati relativi al Volontario:

qualifica _____,

cognome _____, nome _____,

luogo e data di nascita _____, blocco _____,

decorrenza giuridica (1) _____, in servizio presso (2) _____,


con l'incarico/categoria di (3) _____,

valutazione ultima documentazione caratteristica (4) _____.

Il Volontario:

- è incorso nella sospensione dal servizio nel corso della ferma (5-6): SI NO ;
- ha in corso procedimenti di proscioglimento (5): SI NO ;
- ha riportato condanne penali per delitti non colposi (5-7): SI NO ;
- ha in corso procedimenti penali(5): SI NO ;
- ha subito la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore (5-8): SI NO ;

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

(*) Indicare i requisiti posseduti al termine del 33° mese di servizio.

NOTE:

- (1) indicare la decorrenza giuridica dell'incorporamento;
- (2) indicare l'Ente presso cui presta servizio il Volontario;
- (3) specificare incarico/mansione ricoperto;
- (4) l'aver riportato una qualifica inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente costituisce motivo di esclusione dalla rafferma;
- (5) barrare la voce che interessa;
- (6) la sospensione dal servizio nel corso della ferma costituisce motivo di esclusione dalla rafferma;
- (7) l'aver riportato condanne per delitti non colposi costituisce motivo di esclusione dalla rafferma;
- (8) l'aver subito la sanzione disciplinare della consegna di rigore costituisce motivo di esclusione dalla rafferma;
- (9) l'aver riportato un giudizio di non idoneità ai corsi formativi previsti per la ferma prefissata di un anno costituisce motivo di esclusione dalla rafferma.

(timbro dell'Ente)

SCHEDA VALUTATIVA PER IL PERSONALE VFI DELL'ESERCITO (*)

Qualifica	cognome e nome	data di nascita	luogo di nascita	blocco d'appartenenza	decorrenza giuridica

PUNTEGGI

RENDIMENTO IN SERVIZIO

Qualifica/giudizio equivalente *	punti	punti acquisiti
Eccellente	12	
Superiore alla media	4	
		1° totale parziale

* Il documento caratteristico deve essere compilato ai sensi dell'art. 691 del T.U.O.M. e dell'art. 1025 del C.O.M..

GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO (1)

Giorni di servizio attivo (estremi compresi)* (1)	punti	n. totale di giorni
Per ogni giorno di servizio	0,025	
		2° totale parziale

* Indicare i giorni di servizio prestati dalla decorrenza amministrativa all'ultimo giorno del 33° mese di servizio.

PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI ALL'ESTERO E SU TERRITORIO NAZIONALE

Nome della missione	durata espressa in mesi	1 punto per mese (2)
		3° totale parziale (max 5 punti)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE

Tipologia di riconoscimenti, ricompense e benemerienze	punteggio	quantità	punteggio parziale
Medaglia al valore militare e civile (3)	5		
Medaglia al valore di Forza Armata o al merito civile (4)	4		
Croce al merito di Forza Armata (5)	3		
Encomio solenne	2		
Encomio	1		
Elogio	0,5		
			4° totale parziale

PERSONALE FERITO PER EFFETTO DI ATTI OSTILI IN ATTIVITA' OPERATIVA

Indicazione evento che ha comportato l'assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni	Punti 10	
	5° totale parziale	

PRESENTAZIONE/RINUNCIA DELLA DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO QUALE VFT (6)

Bando/Anno immissione	Data presentazione	indicazione F.A.	punti 2
	Data eventuale rinuncia		
		6° totale parziale	

TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio	punteggio	segnare con una X
Licenza media	0	
Qualifica professionale	1	
Diploma	2	
Laurea triennale	4	
Laurea magistrale	6	
	7° totale parziale	

ALTRI ATTESTATI, BREVETTI O ABILITAZIONI

Tipo di attestato brevetto o abilitazione	punti	segnare con una X
Abilitazione al lancio con paracadute civile o militare	1	
Brevetto istruttore militare di sci	1	
Brevetto istruttore militare di alpinismo	1	
Guida alpina militare	1	
Patente militare	1	
Attestato di pilotaggio UAS "Certificato di Competenza di Pilota remoto" per la categoria OPEN - Sottocategoria A2	1,5	
Istruttore Militare MCM di 1° livello	1	
Istruttore Militare MCM di 2° livello	2	
Licenza manutentore aeronautico di categoria B1 ovvero B2 ovvero C, rilasciata da ENAC ovvero da un paritetico ente pubblico di uno Stato membro dell' Agenzia europea per la sicurezza aerea	2,5	
Attestato di superamento di tutti gli esami propedeutici al conseguimento della predetta LMA, rilasciato da un Istituto, pubblico o privato riconosciuto da ENAC, ovvero da un paritetico ente pubblico di uno Stato membro dell' Agenzia europea per la sicurezza aerea	2	
	8° totale parziale	

PUNTEGGIO DA PORTARE IN DECREMENTO


PUNIZIONI

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,25 per ogni provvedimento
Rimprovero		
		1° totale parziale

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,5 per ogni giorno
Consegna		
		2° totale parziale

Titoli esaminati	Punteggi acquisiti
1° totale parziale	
2° totale parziale	
3° totale parziale	
4° totale parziale	
5° totale parziale	
6° totale parziale	
7° totale parziale	
8° totale parziale	
TOTALE PUNTI INCREMENTALI	
1° totale parziale decrementale	
2° totale parziale decrementale	
TOTALE PUNTEGGI DECREMENTALI	
PUNTEGGIO FINALE	

_____, _____
(luogo) (data)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile per esteso del Volontario) (7)

(*) Indicare i dati posseduti al termine del 33° mese di servizio coincidente con la data di chiusura delle note caratteristiche e con quella di compilazione della presente scheda.

segue Allegato "Fla" (var. 1)

NOTE:

- (1) nel calcolo del periodo di servizio effettivamente prestato sono da escludere le assenze per licenza speciale per campagna elettorale e per le seguenti licenze straordinarie:
 - esami di Stato;
 - esami universitari;
 - esami banditi dalla Pubblica Amministrazione;
 - convalescenza (fatta eccezione per i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa della definizione del procedimento sull'eventuale dipendenza da causa di servizio);
 - parentale;
 - malattia del figlio;
 - cure balneo termali, idroponiche, elio terapeutiche, climatiche, psammoterapiche e salsoiodiche. Devono essere computati, invece, come servizio attivo, oltre ai giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli per cui risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento, la licenza matrimoniale, quella di maternità (compresa l'assenza per gravidanza a rischio) nonché quelli per esami militari;
- (2) per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato all'estero e sul territorio nazionale;
- (3) le medaglie al valore militare comprendono quelle d'oro, d'argento e di bronzo al valore militare;
- (4) le medaglie al valore della Forza Armata comprendono quelle d'oro, d'argento e di bronzo;
- (5) le croci al merito dell'Esercito comprendono quelle d'oro, d'argento e di bronzo;
- (6) da attribuire se la domanda è stata presentata per il reclutamento come VFT dell'Esercito entro la data di presentazione della domanda di rafferma ovvero entro il termine del 33° mese di servizio. Inoltre, i Comandi di appartenenza sono tenuti a comunicare alla DGPM l'eventuale successiva rinuncia al concorso VFT entro la predetta data;
- (7) con l'apposizione della firma, il Volontario attesta di avere verificato la completezza e l'esattezza dei dati a lui riferiti e di essere consapevole che gli stessi faranno fede ai fini della rafferma.

(timbro dell'Ente)

SCHEMA VALUTATIVA PER IL PERSONALE VFI DELLA MARINA MILITARE (*)

Qualifica	cognome e nome	data di nascita	luogo di nascita	blocco d'appartenenza	decorrenza giuridica

PUNTEGGI

RENDIMENTO IN SERVIZIO

Qualifica/giudizio equivalente *	punti	punti acquisiti
Eccellente	12	
Superiore alla media	4	
1° totale parziale		

* Il documento caratteristico deve essere compilato ai sensi dell'art. 691 del T.U.O.M. e dell'art. 1025 del C.O.M..

GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO (1)

Giorni di servizio attivo estremi compresi * (1)	punti	n. totale di giorni
Per ogni giorno di servizio	0,025	
2° totale parziale		

* Indicare i giorni di servizio prestati dalla data di decorrenza amministrativa all'ultimo giorno del 33° mese di servizio.

PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI ALL'ESTERO E SU TERRITORIO NAZIONALE

Nome della missione	durata espressa in mesi	0,5 punto per mese (2)
3° totale parziale (max 5 punti)		

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE

Tipologia di riconoscimenti, ricompense e benemeranze	punteggio	quantità	punteggio parziale
Medaglia al valore militare o civile (3)	5		
Medaglia al valore di Forza Armata o al merito civile (4)	4		
Medaglia al merito di Forza Armata (5)	3		
Encomio solenne	2		
Encomio	1		
Elogio (6)	0,25		
4° totale parziale			

PERSONALE FERITO PER EFFETTO DI ATTI OSTILI IN ATTIVITA' OPERATIVA

Indicazione evento che ha comportato l'assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni	Punteggio (per ogni evento) 1	punteggio parziale
5° totale parziale (max 5 punti)		

PRESENTAZIONE/RINUNCIA DELLA DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO QUALE VFT (7)

Bando/Anno immissione	Data presentazione	indicazione F.A.	punti 2
	Data eventuale rinuncia		
6° totale parziale			

TITOLO DI STUDIO (8)

Titolo di studio		punteggio	Segnare con una X
Licenza media – voto distinto ovvero voto 8/10		1	
Licenza media – voto ottimo ovvero voto 10/10 o 9/10		2	
Diploma quinquennale conseguito presso Scuola secondaria di secondo grado		4+ 0,075 per ogni voto superiore a 60/100 o equivalente	
Laurea triennale	66-80	7	
	81-95	8	
	96-110	9	
Laurea magistrale	66-80	10	
	81-95	11	
	96-110	12	
7° totale parziale			

ALTRI ATTESTATI, BREVETTI O ABILITAZIONI

Tipo di attestato brevetto o abilitazione	punti	segnare con una X
Attestato di frequenza con esito positivo di un corso presso le Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare	10	
8° totale parziale		

PUNTEGGIO DA PORTARE IN DECREMENTO


PUNIZIONI

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,25 per ogni provvedimento
Rimprovero		
		1° totale parziale

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,5 per ogni giorno
Consegna		
		2° totale parziale

Titoli esaminati	Punteggi acquisiti
1° totale parziale	
2° totale parziale	
3° totale parziale	
4° totale parziale	
5° totale parziale	
6° totale parziale	
7° totale parziale	
8° totale parziale	
TOTALE PUNTI INCREMENTALI	
1° totale parziale decrementale	
2° totale parziale decrementale	
TOTALE PUNTEGGI DECREMENTALI	
PUNTEGGIO FINALE	

_____, _____
(luogo) (data)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile per esteso del Volontario) (9)

(*) Indicare i dati posseduti al termine del 33° mese di servizio coincidente con la data di chiusura delle note caratteristiche e con quella di compilazione della presente scheda.

segue Allegato “F2a” (var. 1)

NOTE:

- (1) nel calcolo del periodo di servizio effettivamente prestato sono da escludere le assenze per licenza speciale per campagna elettorale e per le seguenti licenze straordinarie:
 - esami di Stato;
 - esami universitari;
 - esami banditi dalla Pubblica Amministrazione;
 - convalescenza (fatta eccezione per i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa della definizione del procedimento sull'eventuale dipendenza da causa di servizio);
 - parentale;
 - malattia del figlio;
 - cure balneo termali, idroponiche, elio terapeutiche, climatiche, psammoterapiche e salsoiodiche. Devono essere computati come servizio attivo, oltre ai giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli per cui risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento, la licenza matrimoniale, quella di maternità (compresa l'assenza per gravidanza a rischio) nonché quelli per esami militari;
- (2) per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato all'estero e sul territorio nazionale;
- (3) le medaglie al valore militare comprendono quelle d'oro, d'argento e di bronzo;
- (4) le medaglie al valore della Forza Armata comprendono quelle d'oro, d'argento e di bronzo;
- (5) le medaglie al merito di Forza Armata comprendono quelle d'oro, d'argento e di bronzo;
- (6) fino a un massimo di 0,5 punti;
- (7) da attribuire se la domanda è stata presentata per il reclutamento come VFT della Marina Militare entro la data di presentazione della domanda di rafferma ovvero entro il termine del 33° mese di servizio. Inoltre, i Comandi di appartenenza sono tenuti a comunicare alla DGPM l'eventuale successiva rinuncia al concorso VFT entro la predetta data;
- (8) riportare solo il punteggio relativo al titolo di studio più elevato;
- (9) con l'apposizione della firma, il Volontario attesta di avere verificato la completezza e l'esattezza dei dati a lui riferiti e di essere consapevole che gli stessi faranno fede ai fini della rafferma.

(timbro dell'Ente)

SCHEMA VALUTATIVA PER IL PERSONALE VFI DELL'AERONAUTICA MILITARE (*)

Qualifica	cognome e nome	data di nascita	luogo di nascita	blocco d'appartenenza	decorrenza giuridica

PUNTEGGI

RENDIMENTO IN SERVIZIO

Qualifica/giudizio equivalente *	punti	punti acquisiti
Eccellente	10	
Superiore alla media	6	
		1° totale parziale

* Il documento caratteristico deve essere compilato ai sensi dell'art. 691 del T.U.O.M. e dell'art. 1025 del C.O.M..

GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO (1)

Giorni di servizio attivo (estremi compresi) * (1)	punti	n. totale di giorni
Per ogni giorno di servizio	0,025	
		2° totale parziale

* Indicare i giorni di servizio prestati dalla data di decorrenza amministrativa all'ultimo giorno del 33° mese di servizio.

PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI ALL'ESTERO E SU TERRITORIO NAZIONALE

Nome della missione	durata espressa in mesi	1 punto per mese (2)
		3° totale parziale (max 5 punti)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE

Riconoscimenti, ricompense e benemeranze	punteggio	quantità	punteggio parziale
Medaglia al valore militare e civile (3)	5		
Medaglia al valore delle Forze Armate o al merito civile (4)	4		
Medaglia al merito di Forza Armata (5)	3		
Encomio solenne	2		
Encomio	1		
Elogio	0,2		
			4° totale parziale

1 Elogi valutabili massimo n. 3 (pari a 0.6 punti)

PERSONALE FERITO PER EFFETTO DI ATTI OSTILI IN ATTIVITA' OPERATIVA

Indicazione evento che ha comportato l'assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni	Punteggio 5	punteggio parziale 5	
		5° totale parziale (max 5 punti)	

PRESENTAZIONE/RINUNCIA DELLA DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO QUALE VFT (6)

Bando/Anno immissione	Data presentazione	indicazione F.A.	punti 10
	Data eventuale rinuncia		
		6° totale parziale	

TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio	voto/giudizio	punteggio	segnare con una X
Diploma di istruzione secondaria di primo grado	9/Distinto	2	
Diploma di istruzione secondaria di primo grado	10/Ottimo (con o senza lode)	4	
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado	36-48/60-80	6	
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado	49-60/ 81-100	8	
		7° totale parziale	

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua straniera conosciuta accertata presso il Centro di Formazione Aviation English di Loreto	indicare il livello 1° - 2° - 3°	punti 1° livello: 3 2° livello: 5 3° livello: 10
Inglese		
Tedesco		
Spagnolo		
Francese		
		8° totale parziale

ALTRI ATTESTATI, BREVETTI O ABILITAZIONI

Tipo di corso brevetto o abilitazione (nome corso)	Segnare durata/livello	punti
Corsi disposti dalla F.A. e riportati sul foglio matricolare che abbiano avuto durata inferiore o uguale a 10 giorni		1
Corsi disposti dalla F.A. e riportati sul foglio matricolare che abbiano avuto durata superiore a 10 giorni		3
Certificato di conoscenza della lingua straniera rilasciato da un Ente certificatore ²	³	Secondo il livello conseguito
		9° totale parziale (max 5 punti)

² Ricompreso tra quelli previsti dal Decreto MIUR Prot. n.3889 del 7 marzo 2012.

³ Punteggio da assegnare al livello raggiunto nelle lingue Inglese, Tedesco, Spagnolo e Francese secondo l'equiparazione con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione" (QCER) reperibile sui siti degli Enti certificatori:

A1 punti 0, A2 punti 0,5, B1 punti 1, B2 punti 1,5, C1 punti 2, C2 punti 3.

PUNTEGGIO DA PORTARE IN DECREMENTO


PUNIZIONI

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,25 per ogni provvedimento
Rimprovero		
		1° totale parziale

Tipo provvedimento	n. dei provvedimenti	0,5 per ogni giorno
Consegna		
		2° totale parziale

Titoli esaminati	Punteggi acquisiti
1° TOTALE PARZIALE	
2° TOTALE PARZIALE	
3° TOTALE PARZIALE	
4° TOTALE PARZIALE	
5° TOTALE PARZIALE	
6° TOTALE PARZIALE	
7° TOTALE PARZIALE	
8° TOTALE PARZIALE	
9° TOTALE PARZIALE	
TOTALE PUNTI INCREMENTALI	
1° totale parziale decrementale	
2° totale parziale decrementale	
TOTALE PUNTEGGI DECREMENTALI	
PUNTEGGIO FINALE	

_____, _____
(luogo) (data)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile per esteso del Volontario) (8)

(* Indicare i dati posseduti al termine del 33° mese di servizio coincidente con la data di chiusura delle note caratteristiche e con quella di compilazione della presente scheda.

NOTE:

- (1) nel calcolo del periodo di servizio effettivamente prestato sono da escludere le assenze per licenza speciale per campagna elettorale e per le seguenti licenze straordinarie:
 - esami di Stato;
 - esami universitari;
 - esami banditi dalla Pubblica Amministrazione;
 - convalescenza (fatta eccezione per i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa della definizione del procedimento sull'eventuale dipendenza da causa di servizio);
 - parentale;
 - malattia del figlio;
 - cure balneo termali, idroponiche, elio terapeutiche, climatiche, psammoterapiche e salsoiodiche. Devono essere computati come servizio attivo, oltre ai giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli per cui risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento, la licenza matrimoniale, quella di maternità (compresa l'assenza per gravidanza a rischio) nonché quelli per esami militari;
- (2) per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato all'estero e sul territorio nazionale;
- (3) le medaglie al valore militare comprendono quelle d'oro, d'argento e di bronzo;
- (4) le medaglie al valore della Forza Armata comprendono quelle d'oro, d'argento e di bronzo;
- (5) le medaglie al merito di Forza Armata comprendono quelle d'oro, d'argento e di bronzo;
- (6) da attribuire se la domanda è stata presentata per il reclutamento come VFT dell'Aeronautica Militare entro la data di presentazione della domanda di rafferma ovvero entro il termine del 33° mese di servizio.

Inoltre, i Comandi di appartenenza sono tenuti a comunicare alla DGPM l'eventuale successiva rinuncia al concorso VFT entro la predetta data;
- (7) con l'apposizione della firma, il Volontario attesta di avere verificato la completezza e l'esattezza dei dati a lui riferiti e di essere consapevole che gli stessi faranno fede ai fini della rafferma.

DICHIARAZIONE DI REVOCA/RINUNCIA DELLA DOMANDA DI RAFFERMA

AL COMANDO DEL _____(1)

Il sottoscritto _____, _____
(qualifica) (cognome – nome)
_____, _____,
(categoria – specialità) (2) (matricola) (2)
nato a _____ (prov. _____) il _____,
Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (3) _____,
residente in _____ (prov. _____),
via _____, n. _____ c.a.p. _____,
arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale con il blocco _____ incorporamento
_____ decorrenza giuridica _____, ha presentato domanda di rafferma annuale
assunta a protocollo n. _____ da codesto Comando in data _____,

DICHIARA

di revocare la domanda di rafferma sopra indicata/di rinunciare alla rafferma concessa (3).

_____, _____
(luogo) (data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

segue Allegato "G"

NOTE:

- (1) indicare l'Ente presso cui il Volontario presta servizio;
- (2) per il personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare indicare la categoria/specialità posseduta e il numero di matricola;
- (3) depennare la voce che non interessa.

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA RAFFERMA ANNUALE SPECIALE
PER INFERMITÀ (1)**

AL COMANDO DEL _____(2)

Il sottoscritto _____, _____
(qualifica/grado) (cognome – nome)
_____, _____,
(categoria – specialità) (3) (matricola) (3)
nato a _____ (prov. _____) il _____,
Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (4) _____,
residente in _____ (prov. _____),
via _____ n. _____ c.a.p. _____,
arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale/Triennale (4) con il _____ blocco-
incorporamento _____/concorso dell'anno _____ con decorrenza giuridica _____,

CHIEDE

di essere ammesso alla rafferma speciale per la durata di un ulteriore anno, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza, ricoverato in luogo di cura o al proprio domicilio, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi dell'art. 881, co. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine,

DICHIARA:

- di avere prestato servizio in missione internazionale di pace dal _____ al _____;
- di avere contratto infermità per la quale ha presentato domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio;

ALLEGA:

- copia della domanda di riconoscimento di causa di servizio dell'infermità;
- documentazione sanitaria attestante la natura dell'infermità da cui risulta il momento presunto del suo insorgere e la sua idoneità a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità.

_____, _____
(luogo) (data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

NOTE:

- (1) domanda presentata ai sensi dell'art. 881, co. 1 del d.lgs n. 66/2010, in pendenza dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità;
- (2) indicare l'Ente presso cui il Volontario presta servizio;
- (3) per il personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare indicare la categoria/specialità posseduta e il numero di matricola;
- (4) depennare la voce che non interessa.

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO (1)

AL COMANDO DEL _____(2)

Il sottoscritto _____, _____
(qualifica/grado) (cognome - nome)
 _____, _____
(categoria - specialità) (3) (matricola) (3)
 nato a _____ (prov. _____) il _____,
 Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (4) _____,
 residente in _____ (prov. _____),
 via _____ n. _____ c.a.p. _____,
 arruolato quale Volontario in Ferma **Iniziale / Triennale (var. 1)** (4) con il _____
 blocco/concorso _____ dell'anno _____ con decorrenza giuridica _____,

CHIEDE

che, ai sensi dell'art. 881, co. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero di luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito dell'infermità contratta, non siano computati ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta e di permanere, pertanto, in servizio fino all'emissione del giudizio medico-legale definitivo. A tal fine,

DICHIARA:

- di avere prestato servizio in missione internazionale di pace dal _____ al _____ (4);
- di avere contratto infermità per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio (4);

ALLEGA:

- copia del verbale attestante il riconoscimento di causa di servizio dell'infermità;
- documentazione sanitaria attestante la temporanea non idoneità.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

segue Allegato "I"

NOTE:

- (1) trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 881, co. 1 del d.lgs n. 66/2010, in presenza della causa di servizio già riconosciuta;
- (2) indicare l'Ente presso cui il Volontario presta servizio;
- (3) per il personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare indicare la categoria/specialità posseduta e il numero di matricola;
- (4) depennare la voce che non interessa.

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO (1)

AL COMANDO DEL _____ (2)

Il sottoscritto _____,
(qualifica/grado) (cognome - nome)

_____,
(categoria - specialità) (3) (matricola) (3)

nato a _____ (prov. _____) il _____,

Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (4) _____,

residente in _____ (prov. _____),

via _____ n. _____ c.a.p. _____

arruolato quale Volontario in Ferma Triennale _____ blocco/concorso nell'anno _____ con
decorrenza giuridica _____

DICHIARA

- di essere temporaneamente inidoneo al servizio militare;
- di essere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo;
- di essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- di essere sospeso dal servizio;

CHIEDE

di rimanere in servizio ai sensi dell'art. 704, comma 4 del C.O.M. fino:

- alla data di scadenza del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza (4);
- alla data di definizione del procedimento penale/disciplinare (5)

ALLEGA

- copia del certificato medico;
- copia della documentazione inerente al procedimento penale e/o disciplinare.

_____,
(luogo) (data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____,
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

NOTE:

- (1) modulo riservato ai Volontari in Ferma Triennale che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente perché temporaneamente non idonei al servizio militare o perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o perché sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio;
- (2) indicare l’Ente/Reparto presso cui presta servizio il richiedente;
- (3) spazio riservato ai soli Volontari in Ferma Triennale della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare;
- (4) spazio riservato ai VFT temporaneamente non idonei, salvo quanto previsto dall’art. 955 del COM;
- (5) spazio riservato ai VFT imputati in un procedimento penale o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE AL PROLUNGAMENTO DELLA
FERMA PER *ITER* CONCORSUALE (1)**

AL COMANDO DEL _____(2)

Il sottoscritto _____, _____
(qualifica) (grado) (cognome – nome)
_____, _____,
(categoria – specialità) (3) (matricola) (3)
nato a _____ (prov. _____) il _____,
Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (4) _____,
residente in _____ (prov. _____),
via _____ n. _____ c.a.p. _____
arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale/Triennale con il _____ blocco-
incorporamento _____/concorso _____ nell'anno _____, con decorrenza giuridica
_____.

DICHIARA

di accettare il prolungamento della ferma/rafferma per *iter* concorsuale VFT/VSP, ai sensi dell'art. 696-bis,
co. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 119.

_____, _____
(luogo) (data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

NOTE:

- (1) Per i VFI che presentano domanda di partecipazione al reclutamento quale VFT/VSP, ai sensi dell'art. 696-bis, co. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 119;
- (2) indicare l'Ente presso cui si presta servizio;
- (3) riservato al personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- (4) depennare la voce che non interessa.

DICHIARAZIONE DI REVOCA DELL'ACCETTAZIONE AL PROLUNGAMENTO DELLA FERMA

AL COMANDO DEL _____(1)

Il sottoscritto _____, _____
(qualifica) (grado) (cognome – nome)
 _____, _____
(categoria – specialità) (2) (matricola) (2)
 nato a _____ (prov. _____) il _____,
 Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (3) _____,
 residente in _____ (prov. _____),
 via _____ n. _____ c.a.p. _____,
 arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale/Triennale con il _____ blocco –
 incorporamento _____/concorso _____ con decorrenza giuridica _____,

DICHIARA:

- di revocare la propria accettazione al prolungamento della ferma/rafferma per la partecipazione al concorso per il reclutamento in qualità di Volontario in Ferma Prefissata Triennale/Volontario in Servizio Permanente;
- di revocare / non revocare la propria domanda di partecipazione al concorso per VFT/VSP (3).

_____, _____
(luogo) (data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

segue Allegato "K1"

NOTE:

- (1) indicare l'Ente presso cui il Volontario presta servizio;
- (2) per il personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare indicare la categoria/specialità posseduta e il numero di matricola;
- (3) depennare la voce che non interessa.

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO AL PROLUNGAMENTO DELLA FERMA
A MISSIONI INTERNAZIONALI (1)**

AL COMANDO DEL _____(2)

Il sottoscritto _____,
(qualifica) _____ (cognome – nome)
_____,
(categoria – specialità) (3) _____ (matricola) (3)
nato a _____ (prov. _____) il _____,
Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (4) _____,
residente in _____ (prov. _____),
via _____ n. _____ c.a.p. _____
arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale con il _____ blocco-incorporamento _____
nell'anno _____, con decorrenza giuridica _____,

DICHIARA

di accettare il prolungamento della ferma/rafferma per la partecipazione a missioni internazionali alle VFT/VSP, ai sensi dell'art. 696-bis, co. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 119.

_____, _____
(luogo) (data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

segue Allegato "K2"

NOTE:

- (1) Riservato ai VFT ai sensi dell'art. 10 della legge 21 luglio 2016, n. 145;
- (2) indicare l'Ente presso cui si presta servizio;
- (3) riservato al personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- (4) depennare la voce che non interessa.

DOMANDA DI DIMISSIONI DALLA FERMA INIZIALE

AL COMANDO DEL _____ (1)

Il sottoscritto _____, _____
(qualifica) (cognome – nome)

_____, _____,
(categoria – specialità) (2) (matricola) (2)

nato a _____ (prov. _____) il _____,
 Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (3) _____,
 residente in _____ (prov. _____),
 via _____ n. _____ c.a.p. _____,
 arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale con il _____ blocco - incorporamento
 dell'anno _____ e incorporato in data _____,

CHIEDE

di essere dimesso dalla Ferma Prefissata Iniziale, ai sensi dell'art. 958, co. 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

OGGETTO: Sanzione di dimissioni dalla Ferma Prefissata di un anno.

PRESO ATTO della domanda di dimissioni presentata in data _____ dal
 VFI _____, incorporato con il _____ blocco
 dell'anno _____ in data _____ presso questo Comando, assunta
 con protocollo n. _____ del _____;


VISTO l'art. 958, co. 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e
 integrazioni;

TENUTO CONTO che la presente domanda è stata presentata entro i previsti 15 giorni dalla data di
 incorporazione;

SANZIONO le predette dimissioni a decorrere dal _____.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

segue Allegato "L"

NOTE:

- (1) indicare l'Ente presso cui il Volontario presta servizio;
- (2) per il personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare indicare la categoria/specialità posseduta e il numero di matricola;
- (3) depennare la voce che non interessa.

_____(1)
(timbro dell'Ente)


OGGETTO: Collocamento in congedo illimitato per fine ferma/rafferma.

Il _____,
(qualifica/grado – tipo di ferma) (cognome – nome),
_____,
(categoria – specialità) (2) (matricola) (2),
nato a _____ (prov. _____) il _____,
in servizio presso _____,
arruolato quale volontario in Ferma Prefissata Iniziale/ Triennale (3) con il _____ blocco –
incorporamento _____/concorso, dell'anno _____ con decorrenza giuridica _____
e con destinazione a fine Ferma nella Forza Armata / Forza di Polizia
_____, (3), è collocato in congedo illimitato per scadenza del periodo di
ferma/rafferma, ai sensi dell'art. 956, co. 1, let. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere
dal _____.

Questo Comando provvederà a effettuare le opportune variazioni matricolari e trasmetterà la documentazione
caratteristica al _____, Ente preposto alla gestione della forza in congedo.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

Per ricevuta dell'originale della presente documentazione

(firma leggibile per esteso del Volontario)

NOTE:

- (1) apporre il timbro del Reparto/Ente di appartenenza del Volontario;
- (2) per il personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare indicare la categoria/specialità posseduta e il numero di matricola;
- (3) depennare la voce che non interessa;
- (4) solo per il personale raffermao indicare le date di decorrenza giuridica delle successive rafferme fino all'ultima concessa.


(ENTE/REPARTO DI ULTIMA APPARTENENZA)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO PER COLLOCAMENTO IN CONGEDO(1).....

Grado Cognome e Nome			
Luogo, data di nascita e blocco d'appartenenza			
SERVIZIO			
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO (2) (n. giorni)			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
- Incorporato quale.....il	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
			nella Forza Armata (3) E.L. M.M. A.M.
- ha terminato il servizio quale..... il	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO			
Dal	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
			(incarico, specializzazione/categoria)
Dal	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
			(incarico, specializzazione/categoria)
MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO (località e durata)			
Stato e nome della missione _			
Dal	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Stato e nome della missione _			Al
Dal	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
			Al
Dal	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA(3)			
<input type="checkbox"/>	Eccellente (o giudizio equivalente)	<input type="checkbox"/>	Superiore alla media (o giudizio equivalente)
<input type="checkbox"/>	Nella Media (o giudizio equivalente)	<input type="checkbox"/>	Inferiore alla media (o giudizio equivalente)
RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE (4)			

FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI (3)			
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SITUAZIONE DISCIPLINARE			
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):	<input type="text"/> <input type="text"/>	- RIMPROVERO (numero):	<input type="text"/> <input type="text"/>
- CONSEGNA (totale giorni):	<input type="text"/> <input type="text"/>		
TITOLO DI STUDIO (5)			
- TIPO: _____			
- VOTO/GIUDIZIO: _____			
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO			
Lingue/lingua: _____ - Livello: W____R____L____S____			
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (6)			

_____, *li* _____
(località e data di rilascio)



(timbro ente)

Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma),

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

L'interessato

NOTE:

- (1) illimitato o assoluto;
- (2) Nel calcolo sono da escludere le assenze per licenza speciale per campagna elettorale e per le seguenti licenze straordinarie:
 - per esami di Stato;
 - per congedo per formazione (riservato esclusivamente ai VFP4);
 - per esami universitari;
 - per esami (150 ore annuali);
 - per esami banditi dalla Pubblica Amministrazione;
 - per convalida (fatta eccezione per i giorni di licenza straordinaria di convalida per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa della definizione del procedimento sull'eventuale dipendenza da causa di servizio);
 - parentale;
 - per malattia del figlio;
 - per cure balneo termali, idroponiche, elio terapeutiche, climatiche, psammoterapiche e salsoiodiche. Devono essere computati come servizio attivo, oltre ai giorni di licenza straordinaria di convalida per infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli per cui risulta in itinere l'accertamento di tale riconoscimento, la licenza matrimoniale, quella di maternità (compresi i giorni di assenza per gravidanza a rischio) nonché quelli per esami militari;
- (3) barrare la voce che interessa;
- (4) ricompense al valor militare, al valore e al merito di Forza Armata; encomi solenni, encomi semplici, elogi;
- (5) indicare il titolo di studio posseduto;
- (6) gli attestati/brevetti/abilitazioni devono essere autorizzati dalla Forza Armata e trascritti a matricola.

DOMANDA DI PROSCIoglimento DALLA FERMA

AL COMANDO DEL _____ (1)

Il _____,
(qualifica/grado) (cognome - nome)
_____,
(categoria - specialità) (2) (matricola) (2)
nato a _____ (prov. _____) il _____,
in servizio presso _____,
arruolato quale volontario in Ferma Prefissata Iniziale / Triennale (3) con il _____
blocco _____ incorporamento/concorso dell'anno _____, con decorrenza giuridica _____ e
con destinazione a fine Ferma nella Forza Armata / Forza di Polizia _____ (3),
raffermato in data _____, in data _____ (5).

CHIEDE

- di essere prosciolto dall'arruolamento come Volontario in Ferma Prefissata, ai sensi dell'art. 957, co. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, per il seguente motivo(5):

- assunzione in servizio nelle stessa Forza Armata con grado diverso o in altra Forza Armata, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- assunzione presso Amministrazioni Pubbliche, ovvero presso imprese o organizzazioni private;
- gravi motivi familiari (6);
- entro i 12 mesi di servizio (solo per i VFI), ai sensi dell'art. 958, co. 1-bis del c.o.m., per la seguente motivazione (var. 1)** _____

Il proscioglimento è richiesto con decorrenza giuridica dal _____

Il sottoscritto, reso edotto delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) e consapevole che il proscioglimento comporterà la cessazione del rapporto di servizio,

DICHIARA

di non avere più diritto a percepire il relativo trattamento economico a far data dall'assunzione presso altra Amministrazione/ente e chiede che le somme eventualmente corrisposte a compensazione oltre il predetto termine siano accreditate/addebitate su c/c n.....iban.....(var. 1)

Si allega la seguente documentazione: _____

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE


La presente domanda è pervenuta il _____ ed è stata assunta in pari data al protocollo n. _____.

Nella considerazione che il Volontario in argomento non ha pendenze amministrative, disciplinari o penali, esprimo parere _____ all'istanza.

Sussistono/non sussistono imprescindibili esigenze di impiego (3) che rendono opportuno procrastinare il proscioglimento alla data del _____.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

NOTE:

- (1) Apporre il timbro del Reparto/Ente;
- (2) per il personale della Marina e dell'Aeronautica indicare la categoria/specialità posseduta e il numero di matricola;
- (3) depennare la voce che non interessa;
- (4) solo per il personale rafferma indicare anche la data di decorrenza giuridica della rafferma in corso;
- (5) specificare i gravi motivi familiari.

_____(1)
(timbro dell'Ente)

A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
5^ Divisione (var. 1)

ROMA

OGGETTO: Proposta di proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni per _____.
(2)


Comunico che, nei confronti del Volontario _____
(qualifica/grado, cognome e nome)
è stato avviato il procedimento di proscioglimento dalla ferma/rafferma contratta (3) per le motivazioni parimenti in oggetto indicate.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 957. co. 1, let. ____ (2) del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, propongo l'emissione del provvedimento di proscioglimento dalla ferma/rafferma (3) contratta nei confronti del Volontario precedentemente citato.

Allego alla presente proposta i seguenti documenti:

- a. avviso di avvio del procedimento di proscioglimento debitamente notificato all'interessato;
- b. memorie difensive e documenti prodotti dall'interessato (4);
- c. _____ (5).

_____, _____
(luogo) (data)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

NOTE:

- (1) apporre timbro del Reparto o Ente che inoltra la proposta di proscioglimento.
- (2) motivo della proposta di proscioglimento di cui a una delle lettere di seguito indicate, contenute nell'art. 957, co. 1 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni:
 - a) domanda presentata dall'interessato;
 - b) assunzione in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
 - e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c);
 - f) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 955;
 - g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.
- (3) barrare la voce che non interessa;
- (4) da allegare solo se effettivamente presentati dall'interessato;
- (5) indicare ogni altro eventuale documento allegato a sostegno della proposta di proscioglimento.

 (timbro dell'Ente)

OGGETTO: Proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e successive modifiche e integrazioni per

 _____ (1).
 Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Il Volontario _____,
 _____ (qualifica/grado), _____ (cognome - nome)
 _____,
 _____ (categoria - specialità) (2), _____ (matricola) (2)
 nato a _____ (prov. _____), il _____,
 in servizio presso _____ arruolato quale
 Volontario in Ferma Prefissata Iniziale / Triennale (3) con il _____ blocco - incorporamento
 _____/concorso dell'anno _____, con decorrenza giuridica _____ e con destinazione a fine
 ferma nella Forza Armata / Forza di Polizia _____(3).


Ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Le comunico che in data odierna è stato avviato il procedimento indicato in oggetto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1041, co. 1, let. l)3) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), si concluderà nel termine di 120 giorni.

La proposta di proscioglimento redatta nei Suoi confronti, corredata della relativa documentazione probatoria, verrà inoltrata, per la predisposizione del provvedimento definitivo, alla Direzione Generale per il Personale Militare - 5^a **Divisione (var. 1)**. Il responsabile del procedimento è il Dirigente preposto alla citata unità organizzativa.

La S.V., ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, previo accoglimento di apposita istanza indirizzata a questo Comando.

Inoltre, Ella potrà presentare eventuali memorie scritte e documenti, entro 10 giorni dalla data odierna, così da poter essere inoltrati dal Comando alla Direzione Generale contestualmente alla proposta di proscioglimento. In ogni caso resta fermo il termine di cui all'art. 1029, co. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento per la presentazione delle predette memorie alla Direzione Generale per il Personale Militare - 5^a **Divisione (var. 1)**, sempre che questo non sia già concluso con l'avvenuta adozione del provvedimento finale.

 (luogo) _____ (data)



Il Comandante di Corpo

 (bollo tondo, timbro e firma)

Per ricevuta dell'originale della presente documentazione

 (firma leggibile per esteso del Volontario)

NOTE:

- (1) indicare il motivo della richiesta di proscioglimento di cui all'art. 957, co. 1 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni;
- (2) riservato al solo personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- (3) depennare la voce che non interessa.

**DOMANDA DI RIAMMISSIONE ALLA FERMA E DI CONTESTUALE
REINTEGRAZIONE NEL GRADO ⁽¹⁾**

AL COMANDO DEL _____(2)

Il sottoscritto _____,
(qualifica/grado) _____ (cognome – nome)
_____, _____,
(categoria – specialità) (3) _____ (matricola) (3)
nato a _____ (prov. _____) il _____,
Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di iscrizione (4) _____,
residente in _____ (prov. _____),
via _____ n. _____ c.a.p. _____,
arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale / Triennale (4) _____ blocco –
incorporamento _____/concorso dell'anno _____ incorporato in data
_____ e successivamente ammesso alla Scuola Allievi Ufficiali/Marescialli (4)
dell'Esercito/Marina/Aeronautica/Arma dei Carabinieri (4) di
_____ in data _____ e dimesso/prosciolto (4)
dal predetto Istituto di Formazione con provvedimento del _____,

CHIEDE

di essere riammesso alla Ferma Prefissata Iniziale / Triennale _____(4), con la contestuale
reintegrazione nel grado, ai sensi dell'art. 962 del decreto legislativo n. 66/2010.

_____, _____
(luogo) (data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro dell'ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

NOTE:

- (1) in base all'art. 962 del decreto legislativo n. 66/2010 i Volontari prosciolti dalla ferma in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di Allievo nei ruoli degli Ufficiali delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), se perdono la qualità di Allievo perché dimessi/prosciolti possono essere riammessi in servizio e destinati ai Reparti o Enti di appartenenza, a condizione che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta e sussistano le condizioni di disponibilità organica;
- (2) indicare Ente/Reparto di provenienza;
- (3) riservato al personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- (4) depennare la voce che non interessa.

DOMANDA DI REINTEGRO NEL GRADO (1)

AL COMANDO DEL _____ (2)

Il sottoscritto _____, _____
(grado) (cognome – nome)
_____, _____,
(categoria – specialità) (2) (matricola) (2)
nato a _____ (prov. _____), il _____,
Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (4) _____,
residente in _____ (prov. _____),
via _____ n. _____ c.a.p. _____
arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Triennale _____ (2) con decorrenza giuridica
_____, successivamente ammesso alla scuola Allievi Ufficiali/Marescialli (2)
dell'Esercito/Marina/Aeronautica/Arma dei Carabinieri (2) di _____ in
data _____, dimesso/prosciolto(3) dal predetto Istituto di Formazione con provvedimento
del _____ e attualmente collocato in congedo illimitato,

CHIEDE

di essere reintegrato nel grado, ai sensi degli artt. 962, co.2 e 870, co. 1, let. d) del decreto legislativo n. 66/2010.

_____, _____
(luogo) (data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro tondo)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

segue Allegato "S"

NOTE:

- (1) domande presentate, ai sensi degli artt. 870, co. 1, let. d) e 962, co. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni;
- (2) per il personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare indicare la categoria/specialità posseduta e il numero di matricola;
- (3) depennare la voce che non interessa;
- (4) indicare il tipo di ferma contratta.

(timbro dell'Ente)

OGGETTO: Comunicazione dell'avvio del procedimento per "decadimento tecnico" ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Al _____, in servizio presso (1) _____

^^^ ^^ ^^^ ^^

Ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Le comunico che in data _____ è stato avviato il procedimento indicato in oggetto.

La proposta di **cambio di incarico e reimpiego** redatta nei suoi confronti, corredata della documentazione probatoria, verrà inoltrata al _____ (2) per la predisposizione del provvedimento finale.


Il responsabile del procedimento è _____.

Informo la S.V. che, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, previo accoglimento di apposita istanza indirizzata a questo Comando. Inoltre, Ella potrà presentare eventuali memorie scritte e documenti entro 10 giorni dalla data odierna, così da poter essere inoltrati alla Direzione Generale per il Personale Militare contestualmente alla proposta di cambio incarico e reimpiego.

In ogni caso resta fermo il termine per la presentazione delle predette memorie di cui all'art. 1029, co. 2 del regolamento, pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già concluso con l'avvenuta adozione del provvedimento finale.

In previsione del predetto **cambio di incarico e reimpiego** si fa riserva a quanto disposto dall'art. 962 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, concernente testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

_____, _____
(luogo) (data)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

Per ricevuta dell'originale della presente documentazione

(firma leggibile per esteso del Volontario)

segue Allegato "T"

NOTE:

- (1) indicare il Centro Sportivo di Forza Armata presso cui il Volontario presta servizio;
- (2) indicare il Dipartimento/Direzione Impiego Truppa di Forza Armata di appartenenza.

AL COMANDO DEL _____(1)

Il sottoscritto _____, _____
(grado) (cognome – nome)
 _____,
(categoria – specialità) (2) (matricola) (2)
 nato a _____ (prov. _____), il _____,
 Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (3) _____,
 residente in _____ (prov. _____),
 via _____ n. _____ c.a.p. _____
 arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Triennale con il _____ concorso _____ dell'anno
 _____ con decorrenza giuridica _____, in servizio presso il
 (4) _____, attualmente impiegato con l'incarico di
 ATLETA, in riferimento alla comunicazione di decadenza tecnico notificatomi in data _____
 esprimo il mio intendimento di:

- rimanere in servizio e di essere reimpiegato in ambito Forza Armata, ai sensi dell'art. 962, co. 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, preferibilmente con i seguenti incarichi _____;
- presentare istanza di proscioglimento dalla ferma, ai sensi dell'art. 962, co. 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.

_____, _____
(luogo) (data)


(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

segue Allegato "U"

NOTE:

- (1) indicare l'Ente presso cui il Volontario presta servizio;
- (2) riservato al personale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- (3) depennare la voce che non interessa;
- (4) indicare il Centro Sportivo di Forza Armata presso cui il Volontario presta servizio.